

COMUNE DI LAGOSANTO

- NORME FONDAMENTALI PER L'ORGANIZZAZIONE DELL'ENTE -

CAPO 01

PRINCIPI FONDAMENTALI

ART. 01

(IL COMUNE)

01. IL COMUNE E' ENTE LOCALE AUTONOMO, CHE RAPPRESENTA LA PROPRIA COMUNITA', NE CURA GLI INTERESSI E NE PROMUOVE LO SVILUPPO.

02. IL COMUNE E' RIPARTIZIONE TERRITORIALE DELLA REPUBBLICA E SEDE DEL DECENTRAMENTO DEI SERVIZI E DEGLI UFFICI DELLO STATO.

03. IL COMUNE E' DOTATO DI AUTONOMIA STATUTARIA E AUTONOMIA FINANZIARIA NELL'AMBITO DELLE LEGGI E DEL COORDINAMENTO DELLA FINANZA

PUBBLICA.

04. IL COMUNE E' TITOLARE DI FUNZIONI PROPRIE. ESERCITA, ALTRESI', SECONDO LE LEGGI DELLO STATO E DELLA REGIONE LE FUNZIONI DA ESSI ATTRIBUITE O DELEGATE.

05. IL COMUNE ESERCITA LE FUNZIONI MEDIANTE GLI ORGANI, SECONDO LE ATTRIBUZIONI DELLE COMPETENZE STABILITE DALLO STATUTO.

06. IL COMUNE VALORIZZA LE LIBERE FORME ASSOCIATIVE E PROMUOVE ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALL'AMMINISTRAZIONE LOCALE, ANCHE SU BASE DI QUARTIERE O DI FRAZIONE.

ART. 02

(IL TERRITORIO, LA SEDE, LO STEMMA)

01. IL TERRITORIO COMUNALE E' COSTITUITO DAI TERRENI CIRCOSCRITTI ALLE MAPPE CATASTALI DALL' 01 AL 19 , 19/A , 19/B , 16/A , CONFINANTI A NORD CON COMUNE DI CODIGORO, A SUD CON COMUNE DI COMACCHIO, AD EST CON COMUNE DI COMACCHIO, E AD OVEST CON COMUNE DI MASSAFISCAGLIA, CHE COSTITUISCONO PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DEL PRESENTE STATUTO.

02. LA CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE DEL COMUNE PUO' ESSERE MODIFICATA CON LEGGE DELLA REGIONE, A CONDIZIONE CHE LA POPOLAZIONE INTERESSATA SIA SENTITA ED ESPRIMA LA PROPRIA VOLONTA' MEDIANTE REFERENDUM.

03. LA SEDE DEL COMUNE E' FISSATA CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE. PRESSO DI ESSA SI RIUNISCONO LA GIUNTA, IL CONSIGLIO E LE COMMISSIONI, SALVO ESIGENZE PARTICOLARI, CHE POSSONO VEDERE GLI ORGANI RIUNITI IN ALTRA SEDE.

04. LE CARATTERISTICHE DELLO STEMMA E DEL GONFALONE DEL COMUNE SONO STABILITE CON APPOSITA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE.

ART. 03

(I BENI COMUNALI)

01. I BENI COMUNALI SI DISTINGUONO IN BENI DEMANIALI E BENI PATRIMONIALI. GLI USI CIVILI RESTANO REGOLATI DA LEGGI SPECIALI.

02. I BENI PATRIMONIALI SONO DISPONIBILI ED INDISPONIBILI.

ART. 04

(I PRINCIPI DI AZIONE, DI LIBERTA', DI EGUAGLIANZA, DI SOLIDARIETA', DI GIUSTIZIA, DI ASSOCIAZIONE)

01. IL COMUNE FONDA LA PROPRIA AZIONE SUI PRINCIPI DI LIBERTA', DI EGUAGLIANZA, DI SOLIDARIETA' E DI GIUSTIZIA INDICATI DALLA COSTITUZIONE E CONCORRE A RIMUOVERE GLI OSTACOLI DI ORDINE ECONOMICO E SOCIALE CHE NE LIMITANO LA REALIZZAZIONE.

02. OPERA AL FINE DI CONSEGUIRE IL PIENO SVILUPPO DELLA PERSONA UMANA E L'EFFETTIVA PARTECIPAZIONE DI TUTTI I CITTADINI ALL'ORGANIZZAZIONE POLITICA, ECONOMICA, SOCIALE E CULTURALE DEL PAESE.

03. RICONOSCE E GARANTISCE LA PARTECIPAZIONE DELLE FORMAZIONI SOCIALI NELLE QUALI SI SVOLGE LA PERSONALITA' UMANA, SOSTIENE IL LIBERO SVOLGIMENTO DELLA VITA SOCIALE DEI GRUPPI, DELLE ISTITUZIONI, DELLA COMUNITA' LOCALE E FAVORISCE LO SVILUPPO DELL'ASSOCIAZIONISMO DEMOCRATICO E DEL VOLONTARIATO.

04. RICONOSCE LA FUNZIONE ED IL RUOLO DELLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI RAPPRESENTATIVE SU BASE NAZIONALE E TERRITORIALE PRESENTI NELL'AMBITO COMUNALE.

PARTE 01

SEZIONE 01

CAPO 02

FUNZIONI, COMPITI E PROGRAMMAZIONE

ART. 05

(LE FUNZIONI DEL COMUNE)

01. IL COMUNE DI LAGOSANTO ISPIRA LA PROPRIA AZIONE AI PRINCIPI DELLA SOLIDARIETA', DELLA GIUSTIZIA SOCIALE E DELLA DEMOCRAZIA ED OPERA PER PROMUOVERE:

- L'UGUAGLIANZA E LA PARI DIGNITA' DEI CITTADINI CON PARTICOLARE ATTENZIONE ALLA DIFESA DEGLI STRATI PIU' DEBOLI, SVANTAGGIATI ED EMARGINATI DELLA POPOLAZIONE, PER UN COMPLETO SVILUPPO DELLA PERSONA UMANA;
- PARI OPPORTUNITA' SOCIALI, GIURIDICHE E CIVILI TRA TUTTI I CITTADINI, RIMUOVENDO QUALSIASI DISCRIMINAZIONE DI RAZZA, DI SESSO, DI LINGUA, DI RELIGIONE E DI FEDE POLITICA;
- LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLA FAMIGLIA;
- LA TUTELA, IL RECUPERO, LA VALORIZZAZIONE DELL'AMBIENTE NATURALE ED URBANO, DEL TERRITORIO, DEL PATRIMONIO CULTURALE, ARTISTICO E STORICO LOCALE;
- LA SALVAGUARDIA E LA PREVENZIONE DELLA SALUTE;
- LA VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IMPRENDITORIALI ED ECONOMICHE PUBBLICHE E PRIVATE E NE FAVORISCE LA FUNZIONE SOCIALE E L'ARMONIZZAZIONE CON L'INTERESSE DELLA COLLETTIVITA' ED IL COINVOLGIMENTO NELLA GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI; AGLI STESSI FINI IL COMUNE RICONOSCE E PROMUOVE LA FUNZIONE SOCIALE DELLA COOPERAZIONE;
- LO SVILUPPO DEL LIBERO ASSOCIAZIONISMO E DEL VOLONTARIATO;
- IL RICONOSCIMENTO DEL VALORE SOCIALE DELLE ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE.

02. SPETTANO AL COMUNE TUTTE LE FUNZIONI AMMINISTRATIVE, CHE RIGUARDANO LA POPOLAZIONE ED IL TERRITORIO COMUNALE PRECIPUAMENTE

NEI

SETTORI ORGANICI DEI SERVIZI SOCIALI, DELL'ASSETTO ED UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO E DELLO SVILUPPO ECONOMICO, SALVO QUANTO NON SIA ESPRESSAMENTE ATTRIBUITO AD ALTRI SOGGETTI DELLA LEGGE STATALE O REGIONALE, SECONDO LE RISPETTIVE COMPETENZE.

03. IL COMUNE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI IN AMBITI TERRITORIALI ADEGUATI, ATTUA FORME SIA DI DECENTRAMENTO E DI COOPERAZIONE CON ALTRI COMUNI E CON LA PROVINCIA.

04. IN PARTICOLARE IL COMUNE SVOLGE LE FUNZIONI AMMINISTRATIVE SEGUENTI:

- A) PIANIFICAZIONE TERRITORIALE DELL'AREA COMUNALE;
- B) VIABILITA', TRAFFICO E TRASPORTI;
- C) TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI E DELLA AMBIENTE;
- D) DIFESA DEL SUOLO, TUTELA IDROGEOLOGICA, TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE, SMALTIMENTO DEI RIFIUTI;
- E) RACCOLTA E DISTRIBUZIONE DELLE ACQUE E DELLE FONTI ENERGETICHE;
- F) SERVIZI PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LA DISTRIBUZIONE COMMERCIALE;
- G) SERVIZI NEI SETTORI: SOCIALI, SANITA', SCUOLA, FORMAZIONE PROFESSIONALE E DEGLI ALTRI SERVIZI URBANI;
- H) ALTRI SERVIZI ATTINENTI ALLA CURA DEGLI INTERESSI DELLE COMUNITA' E AL SUO SVILUPPO ECONOMICO E CIVILE;
- I) POLIZIA AMMINISTRATIVA PER TUTTE LE FUNZIONI DI COMPETENZA COMUNALE.

05. IL COMUNE GESTISCE I SERVIZI ELETTORALI, DI ANAGRAFE, DI STATO CIVILE, DI STATISTICA, DI LEVA MILITARE. LE FUNZIONI RELATIVE A QUESTI SERVIZI SONO ESERCITATE DAL SINDACO QUALE UFFICIALE DI GOVERNO.

06. IL COMUNE ESERCITA, ALTRESI', LE ULTERIORI FUNZIONI AMMINISTRATIVE PER SERVIZI DI COMPETENZA STATALE CHE GLI VENGONO AFFIDATE DALLA LEGGE SECONDO LA QUALE SARANNO REGOLATI I RELATIVI RAPPORTI FINANZIARI PER ASSICURARE LE RISORSE NECESSARIE.

07. IL COMUNE SI IMPEGNA:

- A) AD ESERCITARE LE FUNZIONI AMMINISTRATIVE CHE GLI VENGONO DELEGATE DALLA REGIONE NEI LIMITI E CONDIZIONI CONTENUTI NELL'ATTO DI DELEGA; A TAL FINE IL COMUNE RICONOSCE ALLA REGIONE POTERI DI INDIRIZZO, DI COORDINAMENTO E DI CONTROLLO;
- B) A CONSENTIRE ALLA REGIONE DI AVVALERSI DEGLI UFFICI COMUNALI, SECONDO I PRINCIPI DI CUI ALLA PRECEDENTE LETTERA A).

ART. 06

(ALBO PRETORIO)

01. IL COMUNE HA UN ALBO PRETORIO PER LA PUBBLICAZIONE DELLE DELIBERAZIONI, DELLE ORDINANZE, DEI MANIFESTI E DEGLI ATTI CHE DEVONO ESSERE PORTATI A CONOSCENZA DEL PUBBLICO.

02. IL SEGRETARIO COMUNALE O UN IMPIEGATO DA LUI DELEGATO E' RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI.

03. IL SERVIZIO VIENE SVOLTO AVVALENDOSI DEL MESSO COMUNALE, E SU ATTESTAZIONE DI QUESTO SI CERTIFICA L'AVVENUTA PUBBLICAZIONE.

ART. 07

(I SERVIZI PUBBLICI LOCALI)

01. IL COMUNE, NELL' AMBITO DELLE PROPRIE COMPETENZE PROVVEDE ALLA GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI, CHE ABBIANO PER OGGETTO LA PRODUZIONE DI BENI ED ATTIVITA' RIVOLTE A REALIZZARE FINI SOCIALI E A PROMUOVERE LO SVILUPPO ECONOMICO E CIVILE DELLA COMUNITA' LOCALE.

02. IL COMUNE GESTISCE I SERVIZI PUBBLICI LOCALI NELLE FORME GIURIDICHE DEFINITE: IN ECONOMIA, IN CONCESSIONE A TERZI; A MEZZO DI AZIENDE SPECIALI; A MEZZO DI ISTITUZIONE; A MEZZO DI SOCIETA' PER AZIONI A PREVALENZA CAPITALE PUBBLICO LOCALE; A MEZZO DI ALTRE EVENTUALI TIPOLOGIE DETERMINATE DALLA LEGGE.

03. I SERVIZI RISERVATI IN VIA ESCLUSIVA AL COMUNE SONO STABILITI DALLA LEGGE.

04. PER LA GESTIONE IN ECONOMIA DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI IL COMUNE PREVEDE APPOSITI REGOLAMENTI.

ART. 08

(I COMPITI DEL COMUNE PER I SERVIZI DI COMPETENZA STATALI)

01. IL COMUNE GESTISCE I SERVIZI ELETTORALI, DI ANAGRAFE, DI STATO CIVILE, DI STATISTICA E DI LEVA MILITARE.

02. LE RELATIVE FUNZIONI SONO ESERCITATE DAL SINDACO QUALE UFFICIALE DI GOVERNO.

03. IL COMUNE SVOLGE ULTERIORI FUNZIONI AMMINISTRATIVE PER SERVIZI DI COMPETENZA STATALE QUALORA ESSE VENGONO AFFIDATE CON LEGGE, CHE REGOLA ANCHE I RELATIVI RAPPORTI FINANZIARI, ASSICURANDO LE RISORSE NECESSARIE.

PARTE 01

SEZIONE 02

ART. 09

(LA PROGRAMMAZIONE)

01. IL COMUNE ASSUME LA POLITICA DI PROGRAMMAZIONE COORDINATA CON LO STATO, LA REGIONE E CON LA PROVINCIA E GLI ALTRI ENTI TERRITORIALI COME METODO ORDINATORE DELLA PROPRIA ATTIVITA'; ATTUA IL PROGRAMMA DI SVILUPPO ECONOMICO ED I PIANI DI INTERVENTO SETTORIALE NEL PROPRIO TERRITORIO.

02. IL COMUNE REALIZZA LA PROGRAMMAZIONE MEDIANTE LA PARTECIPAZIONE DEMOCRATICA DEI CITTADINI, DELLE ASSOCIAZIONI E DELLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI DEI LAVORATORI E DEI DATORI DI LAVORO.

03. IL COMUNE OPERA CON LA POLITICA DEL BILANCIO E CON LE RISORSE FINANZIARIE IN MODO DI APPLICARE I PRINCIPI E LE REGOLE DELLA PROGRAMMAZIONE.

04. IL COMUNE DI LAGOSANTO ADOTTA SISTEMI DI CONTROLLO INTERNO DELLA GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA E METODI DI VERIFICA DELLE EFFICACIA ED EFFICENZA DELL' ATTIVITA', AL FINE DI INDIVIDUARE E VALORIZZARE RESPONSABILITA' NELLA GESTIONE E DI ACCERTARE IL REGOLARE ANDAMENTO DELLA GESTIONE STESSA DEI SERVIZI E LO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI DELL' ENTE. TALI CONTROLLI SONO POSTI IN ESSERE DAL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI RAGIONERIA ATTRAVERSO IL

RICORSO A PROCEDURE INTERNE. DAI RISULTATI CONSEGUITI E DEI RILIEVI FATTI VIENE DATA PERIODICAMENTE INFORMAZIONE ALLA GIUNTA, AL CONSIGLIO E AL REVISORE DEI CONTI NEI MODI PREVISTI DAL REGOLAMENTO DI CONTABILITA'.

CAPO 03

FORME DI PARTECIPAZIONE POPOLARE

ART. 10

(LA VALORIZZAZIONE E LA PROMOZIONE DELLA PARTECIPAZIONE)

01. IL COMUNE VALORIZZA LE LIBERE FORME ASSOCIATIVE E DI VOLONTARIATO E PROMUOVE ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALL'AMMINISTRAZIONE LOCALE ANCHE SU BASE DI FRAZIONE.

ART. 11

(LA VALORIZZAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI)

01. LA VALORIZZAZIONE DELLE LIBERE FORME ASSOCIATIVE PUO' AVVENIRE MEDIANTE CONCESSIONE DI CONTRIBUTI FINALIZZATI, CONCESSIONE IN USO DI LOCALI O TERRENI DI PROPRIETA' DEL COMUNE PREVIO APPOSITE CONVENZIONI, VOLTE A FAVORIRE LO SVILUPPO SOCIO-ECONOMICO, POLITICO E CULTURALE DELLA COMUNITA'.

02. LE LIBERE ASSOCIAZIONI, PER POTER FRUIRE DEL SOSTEGNO DEL COMUNE, DEBONO FARNE RICHIESTA PRESENTANDO LA DOMANDA CONTENENTE I REQUISITI PREVISTI DAL REGOLAMENTO COMUNALE, EX ARTT. 12 - L. 241/1990 .

03. IL COMUNE PROMUOVE:

A) CONFERENZA ORDINARIA ANNUALE CONGIUNTA (COMUNE, ASSOCIAZIONE) IN PREPARAZIONE ALLA SESSIONE DI DISCUSSIONE, APPROVAZIONE DEL BILANCIO;

B) CONFERENZE STRAORDINARIE CONGIUNTE SU INIZIATIVA DEL COMUNE O SU RICHIESTA DI ALMENO TRE ASSOCIAZIONI O GRUPPI DI VOLONTARIATO SU PROBLEMI DI INTERESSE COLLETTIVO;

C) AUDIZIONI SU SPECIFICI PROBLEMI O SU INIZIATIVA DEL COMUNE O SU RICHIESTA DI ALMENO TRE ASSOCIAZIONI O GRUPPI DI VOLONTARIATO.

ART. 12

(GLI ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE)

01. IL COMUNE ADOTTA INIZIATIVE AUTONOME AL FINE DI PROMUOVERE ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI.

02. TALI ORGANISMI POSSONO ESSERE COSTITUITI ASSUMENDO A BASE L'INTERESSE DIRETTO DELLE PROFESSIONI, DELLE ARTI E DEI MESTIERI E DELLE RELATIVE ASSOCIAZIONI FORMALI NONCHE' DEI SINDACATI DEI LAVORATORI E DEI DATORI DI LAVORO.

03. GLI ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE SI ESPRIMONO CON PARERI CONSULTIVI SU TUTTE LE QUESTIONI DI RILEVANTE INTERESSE LOCALE CHE GLI ORGANI DEL COMUNE VORRA' LORO SOTTOPORRE O SU LORO INIZIATIVA MEDIANTE APPOSITA RICHIESTA.

04. I PARERI CONSULTIVI DEGLI ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE DEBONO ESSERE DEFINITI PER ISCRITTO ED ENTRO I TERMINI FISSATI DAL REGOLAMENTO.

ART. 13

(LE SITUAZIONI GIURIDICHE SOGGETTIVE)

01. IL COMUNE, NEL PROCEDIMENTO RELATIVO ALLA ADOZIONE DI ATTI CHE INCIDONO SU SITUAZIONI GIURIDICHE SOGGETTIVE, INFORMA GLI INTERESSATI TEMPESTIVAMENTE NOTIFICANDO AD ESSO IL SUNTO ESSENZIALE DEL CONTENUTO DELLE DECISIONI ADOTTANDO COME PREVISTO DALL' ARTT. 03 DELLA LEGGE 241/90 .
02. L'INFORMAZIONE E' D'OBBLIGO IN MATERIA DI PIANI URBANISTICI O DI FABBISOGNO, DI OPERE PUBBLICHE, D'USO DEL SOTTOSUOLO, DI PIANI COMMERCIALI IN MATERIA DI AMBIENTE E DI OGNI ALTRA OPERA DI PUBBLICO INTERESSE.
03. GLI INTERESSATI POSSONO INTERVENIRE IN CORSO DEL PROCEDIMENTO, MOTIVANDO CON ATTO SCRITTO LE LORO VALUTAZIONI, CONSIDERAZIONI E PROPOSTE.
04. IL COMUNE DARA' MOTIVAZIONE DEL CONTENUTO DEGLI INTERVENTI DEGLI INTERESSATI NEGLI ATTI FORMALI IDONEI PER LE DECISIONI D'AMMINISTRAZIONE.
05. I CITTADINI CHE PER QUALSIASI RAGIONE SI DOVESSERO RITENERE LESI NEI LORO DIRITTI ED INTERESSI POSSONO SEMPRE RICORRERE NELLE FORME DI LEGGE.

ART. 14

(L'INIZIATIVA E LE PROPOSTE POPOLARI)

01. TUTTI I CITTADINI RESIDENTI NEL TERRITORIO COMUNALE, AVENTI DIRITTO AL VOTO PER LA ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI HANNO FACOLTA' DI PRESENTARE INIZIATIVE, PETIZIONI E PROPOSTE SIA SINGOLI CHE ASSOCIATI, DIRETTE A PROMUOVERE INTERVENTI PER LA MIGLIORE TUTELA DI INTERESSI COLLETTIVI.
02. IL COMUNE GARANTISCE IL LORO ESAME ENTRO 05 (CINQUE) GIORNI DALLA RICEZIONE IN SEGRETERIA.
03. SI PRECISA CHE LE NORME DI CONSULTAZIONE DELLA POPOLAZIONE SONO PREVISTE OLTRE CHE DAL PRESENTE ARTICOLO ANCHE DAI SUCCESSIVI ARTT. 15 E 16 .

ART. 15

(LE ISTANZE, LE PROPOSTE E LE PETIZIONI)

01. NESSUNA PARTICOLARE FORMA E' PREVISTA PER LA PRESTAZIONI DI ISTANZE, PROPOSTE E PETIZIONI SIA SINGOLE CHE ASSOCIATE.
02. ESSE DEBONO ESSERE INDIRIZZATE AL SINDACO DEL COMUNE E CONTENERE CHIARO IL PETITUM CHE SIA DI COMPETENZA GIURIDICA DEL COMUNE STESSO.
03. TUTTE LE ISTANZE, LE PROPOSTE E LE PETIZIONI, ALTRESI', DEBONO ESSERE REGOLARMENTE FIRMATE. LE FIRME DEVONO ESSERE AUTENTICATE NELLE FORME DI LEGGE A PENA DI INAMMISSIBILITA'.
04. ALLE ISTANZE, PROPOSTE E PETIZIONI, AMMESSE, A NORMA DEI PRECEDENTI COMMA 02 E 03 , ESAMINATE E DECISE, E' DATA RISPOSTA SCRITTA A CURA DEGLI UFFICI COMPETENTI A FIRMA DEL SINDACO O SUO

DELEGATO, ENTRO 30 GIORNI.

05. LE RISPOSTE SONO RESE NOTE PER LETTERA AGLI INTERESSATI.

06. LA GIUNTA DECIDE SE LE ISTANZE, LE PROPOSTE E LE PETIZIONI DEBONO O POSSONO COMPORTARE DECISIONI E DELIBERAZIONI APPOSITE DELL'AMMINISTRAZIONE ALLA LUCE DELL'ORIENTAMENTO ESPRESSO DAL CONSIGLIO COMUNALE E NELL'AMBITO DEI POTERI DEI RISPETTIVI ORGANI.

07. I CONSIGLIERI HANNO SEMPRE POTERE DI ISTANZA, PROPOSTA E PETIZIONE VERSO IL SINDACO E LA GIUNTA E IL CONSIGLIO COMUNALE.

08. DI ISTANZE PROPOSTE, PETIZIONI E RELATIVE DECISIONI, DELIBERAZIONI E LETTERE L'ORIGINALE VIENE CONSERVATO NEGLI ARCHIVI SECONDO LE DISPOSIZIONI DI LEGGE.

09. L'AMMINISTRAZIONE PUO' COSTITUIRE, ALTRESI', APPOSITO UFFICIO DI PUBBLICHE RELAZIONI ABILITATO A RICEVERE EVENTUALI RECLAMI E SUGGERIMENTI DEGLI UTENTI PER IL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI.

ART. 16

(IL REFERENDUM CONSULTIVO)

01. E' PREVISTO REFERENDUM CONSULTIVO SU RICHIESTA DEL 15% (QUINDICI PER CENTO) DEI CITTADINI ELETTORI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI, RESIDENTI NEL COMUNE ED ISCRITTI NELLE LISTE ELETTORALI DEL COMUNE STESSO.

02. SONO ESCLUSE DAL REFERENDUM LE MATERIE ATTINENTI ALLE LEGGI TRIBUTARIE, PENALI, ELETTORALI E TRIBUTI LOCALI, MENTRE SONO AMMESSE QUELLE DI ESCLUSIVA COMPETENZA LOCALE AD ECCEZIONE DELLE NOMINE, DESIGNAZIONI, ATTI RELATIVI AL PERSONALE.

03. IL REFERENDUM LOCALE NON PUO' SVOLGERSI IN COINCIDENZA CON ALTRE OPERAZIONI DI VOTO.

04. LA PROPOSTA DI REFERENDUM DEVE ESSERE RICHIESTA AL SINDACO CHE ENTRO 05 GIORNI DALLA RICEZIONE DAL COMITATO DEL REFERENDUM STESSO LA DISCUTE IN GIUNTA E POI L'AFFIDA ALL'APPOSITA COMMISSIONE DEL CONSIGLIO CHE ESPRIME APPOSITO PARERE DI AMMISSIBILITA' E REGOLARITA' ENTRO I 05 GIORNI SUCCESSIVI.

05. LA GIUNTA MUNICIPALE DELIBERA L'INDIZIONE DEL REFERENDUM NEI 20 GIORNI SUCCESSIVI.

06. IL REFERENDUM QUALORA NULLA OSTI E' INDETTO ENTRO I 90 GIORNI DALLA ESECUTIVITA' DELLA DELIBERA DI INDIZIONE.

07. PER LE PROCEDURE DI VOTO SI SEGUONO QUELLE RELATIVE ALLA ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA.

08. ALL'ONERE FINANZIARIO PER LE SPESE COMPORTATE DAL REFERENDUM L'AMMINISTRAZIONE DOVRA' FAR FRONTE CON PROPRIE ENTRATE.

09. IL CONSIGLIO COMUNALE SI IMPEGNA A DISCUTERE LE RISULTANZE DELL'ESITO REFERENDARIO ENTRO 60 GIORNI DALLA CONCLUSIONE.

ART. 17

(IL DIFENSORE CIVICO)

01. IL COMUNE PUO' PREVEDERE L'ISTITUZIONE DELL'UFFICIO DEL "DIFENSORE CIVICO" AL FINE DELLA GARANZIA DELL'IMPARZIALITA' E DEL BUON ANDAMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE STESSA.

02. COMPITO DEL "DIFENSORE CIVICO" E' QUELLO DI SEGNALARE, AD ISTANZA DEI

CITTADINI SINGOLI O ASSOCIATI, OPPURE DI FORMAZIONI SOCIALI E SINDACALI RICONOSCIUTE, GLI ABUSI, LE DISFUNZIONI, LE CARENZE ED I RITARDI DELL'AMMINISTRAZIONE NEI CONFRONTI DEI CITTADINI.

03. TALI "SEGNALAZIONI" PUO' EFFETTUARLE ANCHE DI PROPRIA INIZIATIVA.

04. L'EVENTUALE DENUNCIA PENALE DEL DIFENSORE CIVICO E' ATTO DOVUTO IN QUANTO PUBBLICO UFFICIALE.

ART. 18

(L'ELEZIONE DEL DIFENSORE CIVICO)

01. IL DIFENSORE CIVICO E' ELETTO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON VOTO A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE, TRA I CITTADINI ITALIANI DI PROVATA ESPERIENZA, MORALITA', PROFESSIONALITA' ED IMPARZIALITA', CHE ABBIANO MATURATO I 40 ANNI DI ETA' E NON SUPERATO I 70 , AVENTE I REQUISITI DI PREPARAZIONE, ESPERIENZA E COMPETENZA GIURIDICO-AMMINISTRATIVA, CHE DIANO LA MASSIMA GARANZIA DI INDIPENDENZA, OBIETTIVITA' E SERENITA' DI GIUDIZIO. EVENTUALI INCOMPATIBILITA' O MOTIVI DI INELEGGIBILITA' SONO POSTI DAL REGOLAMENTO ADOTTATO CON DELIBERA DI ELEZIONE.

02. EGLI RESTA IN CARICA 05 ANNI, PUO' ESSERE REVOCATO, MA PUO' ESSERE RIELETTO NELLE STESSE FORME NON PIU' DI UN'ALTRA VOLTA. IL "DIFENSORE CIVICO" CESSA DALLA CARICA PER COMPIMENTO DEL PERIODO DI DURATA IN CARICA, PER CESSAZIONE ANTICIPATA DELLE FUNZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE, PER DECADENZA, PER DIMISSIONI E PER REVOCA. DECADE DALL'UFFICIO IN CASO DI PERDITA DELLA CITTADINANZA ITALIANA, PER SUA CANCELLAZIONE DALLE LISTE ELETTORALI, O PER UNA DELLE CAUSE DI INCOMPATIBILITA' DI CUI AL SUCCESSIVO ARTICOLO. LA REVOCA DELLA CARICA DI DIFENSORE CIVICO PUO' ESSERE PREDISPOSTA PER GRAVI VIOLAZIONI DELLE NORME DEL PRESENTE STATUTO E DELLA LEGGE, PER ACCERTATA INERZIA O PER IMPUTAZIONE DI UNO DEI REATI PREVISTI DALLA LEGGE 13 SETTEMBRE 1982 , N. 646 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI. IL RELATIVO PROVVEDIMENTO E' DISPOSTO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON LA MAGGIORANZA DEI DUE TERZI DEI COMPONENTI ASSEGNATI. IN CASO DI DIMISSIONI, DECADENZA O REVOCA DELLA CARICA IL CONSIGLIO DOVRA' ESSERE RIUNITO ENTRO 30 GIORNI PER LA NOMINA DEL SUCCESSORE. IN CASO DI CESSAZIONE CONSEGUENTE ALLO SCIoglimento DEL CONSIGLIO COMUNALE, LA NOMINA AVVERRA' ENTRO 30 GIORNI DALLA NOMINA DEL SINDACO.

03. IL "DIFENSORE CIVICO" E' FUNZIONARIO ONORARIO ED ACQUISTA LA FIGURA DI PUBBLICO UFFICIALE CON TUTTI GLI EFFETTI DI LEGGE. EGLI GIURA DAVANTI AL CONSIGLIO COMUNALE, PRIMA DI ASSUMERE L'INCARICO, SECONDO LA FORMULA DELL' ARTT. 11 DEL D.P.R. 10.01.1957 , N. 03 . L'INDIVIDUAZIONE DEI MEZZI E DEI RAPPORTI CON IL CONSIGLIO COMUNALE SONO CONTENUTI NEI SUCCESSIVI COMMI 05 , 06 E 07 .

04. AD ESSO SPETTA LO STESSO COMPENSO DEL SINDACO DEL COMUNE IN RELAZIONE ALLE LEGGI VIGENTI E LE PREROGATIVE DI AGIBILITA'.

05. A DISPOSIZIONE DELLE ATTIVITA' DEL "DIFENSORE CIVICO" IL COMUNE STRUTTURA UN UFFICIO CON TUTTI I MEZZI MODERNI E COLLOCA UN SEGRETARIO E UN APPLICATO-DATTILOGRAFO ED EVENTUALMENTE UN COMMESSE, QUALE ORGANICO MINIMO, ELEVABILE IN RELAZIONE AI CARICHI DI

LAVORO.

06. AL "DIFENSORE CIVICO" SPETTA IL DIRITTO DI CONOSCERE TUTTE LE DELIBERAZIONI DI GIUNTA E DI CONSIGLIO COMUNALE E DI AVERNE FOTOCOPIA.

07. IL "DIFENSORE CIVICO" PARTECIPA DI DIRITTO, COME OSSERVATORE, ALLE RIUNIONI DELLA GIUNTA E DEL CONSIGLIO COMUNALE SENZA DIRITTO DI PAROLA O DI VOTO ANCORCHE' CONSULTIVO. PUO' ESPRIMERE LA PROPRIA PUBBLICA OPINIONE SOLO SE RICHIESTO DAL SINDACO O DA CHI PRESIEDE L'ORGANO COLLEGIALE.

08. IL "DIFENSORE CIVICO" DOPO L'ELEZIONE ENTRO 30 GIORNI PRESENTA UNA SINTESI DI PROGRAMMA CHE INDICA LE LINEE ENTRO LE QUALI INTENDE AGIRE PER QUANTO DI PROPRIA INIZIATIVA. EGLI E' OBBLIGATO A PRESENTARE AL CONSIGLIO, ALTRESI', UNA RELAZIONE ANNUALE ENTRO IL 10 OTTOBRE, OVE SI ILLUSTRANO L'ATTIVITA' SVOLTA E LE PROPOSTE CHE VENGONO RIVOLTE AL SINDACO, ALLA GIUNTA ED AL CONSIGLIO PER RIMUOVERE ABUSI, DISFUNZIONI E CARENZE DELL'AMMINISTRAZIONE E SUGGERENDO SOLUZIONI TECNICHE PER L'EFFICACIA, L'EFFICIENZA E LA PRODUTTIVITA' DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA E DEI SERVIZI PUBBLICI COMUNALI.

09. QUALORA IL "DIFENSORE CIVICO" PRESENTI DIMISSIONI IRREVOCABILI, ENTRO 45 GIORNI DALLA PRESA D'ATTO E' NECESSARIO CHE IL CONSIGLIO COMUNALE NE ELEGGA UN ALTRO. SINO A TALE ELEZIONE ED ACCETTAZIONE E SCAMBIO DELLE COMPETENZE E DEI POTERI, IL "DIFENSORE CIVICO" DIMESSO RESTA IN CARICA PER IL PRINCIPIO DELLA "PROROGATIO" CONFERMANDO TUTTI I POTERI.

ART. 19

(LA CONFERENZA DEI SERVIZI)

01. L'AMMINISTRAZIONE INDICE ANNUALMENTE PER IL MESE DI APRILE UNA CONFERENZA DEI SERVIZI LOCALI D'INTESA CON LE ASSOCIAZIONI DEGLI UTENTI, AVENTI STRUTTURE ORGANIZZATIVE NEL TERRITORIO COMUNALE, E CON LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI TERRITORIALI RICONOSCIUTE.

02. LA CONFERENZA DEI SERVIZI, AVVIATA A CURA DEL SINDACO CHE ANCHE LA CONCLUDE, FA IL BILANCIO DELL'ANDAMENTO DELLA QUALITA', QUANTITA', EFFICIENZA E EFFICACIA DEI SERVIZI, FORMULANDO IDONEE SOLUZIONI PER IL MIGLIORAMENTO DI ESSI.

03. IL "DIFENSORE CIVICO" HA L'OBBLIGO NELL'OCCASIONE DI SVOLGERE UNA PROPRIA RELAZIONE EVIDENZIANDO EVENTUALI ABUSI, CARENZE, DISFUNZIONI DEI SERVIZI.

04. LE ASSOCIAZIONI DELL'UTENZA E LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI PARTECIPANO CON PROPRIE RELAZIONI VOLTE AD EFFETTUARE VALUTAZIONI E PROPOSTE.

05. LE RISULTANZE DELLA CONFERENZA SONO FATTE PROPRIE DALLA GIUNTA PER EVENTUALI DECISIONI DI MERITO.

06. APPOSITO CAPITOLO DI BILANCIO PREVEDERA' LA SPESA PER LA CONFERENZA DEI SERVIZI.

CAPO 04

FORME DI ACCESSO DEI CITTADINI ALL'INFORMAZIONE E AI PROCEDIMENTI

AMMINISTRATIVI

SEZIONE 01

ART. 20

(IL DIRITTO D'INFORMAZIONE E DI ACCESSO)

01. TUTTI I CITTADINI HANNO DIRITTO, SIA SINGOLI CHE ASSOCIATI, DI ACCEDERE AGLI ATTI AMMINISTRATIVI ED AI DOCUMENTI PER IL RILASCIO DI COPIE PREVIO PAGAMENTO DEI SOLI COSTI DI RIPRODUZIONE, SECONDO LE DISPOSIZIONI DI CUI ALL` ARTT. 22 DELLA LEGGE 241/1990 .

02. PER OGNI SETTORE, SERVIZIO E UTILITA' OPERATIVA OVVERO UTILITA' ORGANIZZATIVA COMUNQUE DENOMINATA, L'AMMINISTRAZIONE, MEDIANTE L'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI, CONFERISCE I POTERI AI RESPONSABILI DEI PROCEDIMENTI E DEL RILASCIO DELLA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA.

03. IL COMUNE GARANTISCE, MEDIANTE IL REGOLAMENTO, AI CITTADINI L'INFORMAZIONE SULLO STATO DEGLI ATTI E DELLE PROCEDURE E SULL'ORDINE DI ESAME DELLE DOMANDE, PROGETTI E PROVVEDIMENTI CHE COMUNQUE LI RIGUARDANO.

04. IL COMUNE ESEMPLIFICHERA' LA MODULISTICA E RIDURRA' LA DOCUMENTAZIONE A CORREDO DELLE DOMANDE DI PRESTAZIONI, APPLICANDO LE DISPOSIZIONI SULL' AUTO-CERTIFICAZIONE PREVISTE DALLA LEGGE 04 GENNAIO 1968 , N. 15 .

05. IL COMUNE ASSICURA LA DISPONIBILITA' DELLE PROPRIE STRUTTURE BUROCRATICHE ALL'INFORMAZIONE DEI CITTADINI CHE NE FACCIANO RICHIESTA, CON LE MODALITA' PRESCRITTE DAL REGOLAMENTO.

06. PRESSO APPOSITO UFFICIO DEL COMUNE SONO TENUTE A DISPOSIZIONE DEI CITTADINI, PER LA LIBERA CONSULTAZIONE E L'ESTRAZIONE DI COPIA, LE RACCOLTE DELLA "GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA", DEL "BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE" E DI TUTTI I REGOLAMENTI COMUNALI.

07. L'APPOSITO REGOLAMENTO DISCIPLINERA' ORGANICAMENTE LA MATERIA.

ART. 21

(IL DIRITTO D'INFORMAZIONE PER LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI)

01. LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI MAGGIORMENTE RAPPRESENTATIVE, RICONOSCIUTE CON DECRETO MINISTERIALE AI SENSI DELL` ARTT. 08 DEL D.P.R. 23 AGOSTO 1988 , N. 395 , ED ESISTENTI CON PROPRIE STRUTTURE FORMALIZZATE NEL TERRITORIO COMUNALE HANNO DIRITTO D'INFORMAZIONE SULLA ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E POLITICO-ISTITUZIONALE.

02. L'INFORMAZIONE SI CONCRETA, IN BASE ALL` ARTT. 18 DEL D.P.R. 01 FEBBRAIO 1986 , N. 13 E ALL` ARTT. 29 DEL D.P.R. 268/1987 NELLA RICEZIONE PREVENTIVA, COSTANTE E TEMPESTIVA, DEL MATERIALE RELATIVO ALLE SEGUENTI MATERIE:

- IL FUNZIONAMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI E UFFICI;
- I PROGRAMMI DI INVESTIMENTO;
- LE INNOVAZIONI TECNOLOGICHE;
- GLI ORGANI DEI SERVIZI E DEGLI UFFICI;
- L'ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO;

- LA POLITICA DEGLI ORGANICI E GLI AFFARI DEL PERSONALE;
- I PIANI DI PRODUTTIVITA', I PROGETTI ED I PROGRAMMI NONCHE' GLI INCENTIVI PER L'EFFICACIA DEI SERVIZI E DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA;

- IL BILANCIO PREVENTIVO ED IL CONTO CONSUNTIVO;

- E QUANT'ALTRO L'AMMINISTRAZIONE RITENGA DI DOVER FAR CONOSCERE.

03. SU TALI MATERIE LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI SUDDETTE HANNO DIRITTO DI PARERE NON VINCOLANTE PER L'AMMINISTRAZIONE ATTIVA DA ESPRIMERSI IN FORMA SCRITTA ENTRO 07 GIORNI DAL RICEVIMENTO DEI DOCUMENTI.

04. IL DIRITTO DI INFORMAZIONE NON ESCLUDE QUELLO DI CONTRATTAZIONE PREVISTO DAGLI ARTT. 03 E 14 DELLA LEGGE 29 MARZO 1983 , N. 93 E RESO ESECUTIVO CON LE DISPOSIZIONI DEGLI ARTT. 25 , 26 E 27 DEL D.P.R. 268/1987 E DAI SUCCESSIVI ACCORDI COLLETTIVI RECEPITI IN DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA.

05. I DIRITTI DI INFORMAZIONE ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI SONO A TITOLO GRATUITO IN QUANTO ATTO DOVUTO PER L'AMMINISTRAZIONE COME DA REGOLAMENTO COMUNALE A NORMA DELL' ARTT. 12 DELLA LEGGE 241/1990 .

PARTE 02

CAPO 05

LE ATTRIBUZIONI DEGLI ORGANI

ART. 22

(GLI ORGANI DEL COMUNE)

01. SONO GLI ORGANI DEL COMUNE IL CONSIGLIO, LA GIUNTA E IL SINDACO.

02. IL CONSIGLIO E' ORGANO DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO POLITICO AMMINISTRATIVO.

03. LA GIUNTA E' ORGANO DI GESTIONE AMMINISTRATIVA.

04. IL SINDACO E' ORGANO MONOCRATICO. EGLI E' IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE. E' IL CAPO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE, UFFICIALE DI GOVERNO PER I SERVIZI DI COMPETENZA STATALE.

ART. 23

(IL CONSIGLIO COMUNALE)

01. L'ELEZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE, LA SUA DURATA IN CARICA, IL NUMERO DEI CONSIGLIERI E LA LORO POSIZIONE GIURIDICA SONO REGOLATI DALLA LEGGE.

02. I CONSIGLIERI ENTRANO IN CARICA ALL'ATTO DELLA PROCLAMAZIONE OVVERO, IN CASO DI SURROGAZIONE, NON APPENA ADOTTATA DAL CONSIGLIO LA RELATIVA DELIBERAZIONE.

03. IL CONSIGLIO COMUNALE DURA IN CARICA SINO ALLA ELEZIONE DEL NUOVO, LIMITANDOSI, DOPO LA PUBBLICAZIONE DEL DECRETO DI INDIZIONE DEI COMIZI ELETTORALI, AD ADOTTARE GLI ATTI URGENTI ED IMPROPROROGABILI.

ART. 24

(PRIMA RIUNIONE)

01. IL CONSIGLIO COMUNALE TIENE LA PRIMA RIUNIONE PER LA CONVALIDA DEGLI ELETTI E LE ELEZIONI DEL SINDACO E DELLA GIUNTA

COMUNALE, ENTRO 10 GIORNI DALLA PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI.

02. LA CONVOCAZIONE E' DISPOSTA DAL CONSIGLIERE ANZIANO CON AVVISI NOTIFICATI ALMENO 05 GIORNI PRIMA DELLA RIUNIONE.

03. E' CONSIGLIERE ANZIANO COLUI CHE HA CONSEGUITO IL MIGLIOR RISULTATO ELETTORALE COMPLESSIVO E, IN CASO DI PARITA', IL PIU' ANZIANO DI ETA'.

04. IL CONSIGLIO NELLA SUA PRIMA RIUNIONE GIUDICA DELLE CAUSE DI INELEGGIBILITA' ED INCOMPATIBILITA' E, SULLA SCORTA DELLA PROPOSTA DEL CONSIGLIERE ANZIANO, MUNITA DEL PARERE DI LEGITTIMITA' DEL SEGRETARIO E DEPOSITATA ALMENO QUARANTOTTO ORE PRIMA, PROCEDE ALLA CONVALIDA DEI CONSIGLIERI E PROCEDE ALLA ELEZIONE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA.

ART. 25

(FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO)

01. IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO E' DISCIPLINATO DAL REGOLAMENTO ESSO E' CONVOCATO E PRESIDUTO DAL SINDACO SECONDO LE MODALITA' FISSATE DALLA LEGGE E DAL REGOLAMENTO.

02. LA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO AVVIENE NELLE FORME E NEI TEMPI STABILITI DALL' ARTT. 125 DEL T.U.L.C.P. N. 148/1915 .

03. LA VALIDITA' DELLE SEDUTE E' REGOLATA DALL' ARTT. 127 DEL SOPRACITATO T.U. .

04. LE DECISIONI SONO ADOTTATE A SCRUTINIO PALESE SALVO CHE LA LEGGE O IL REGOLAMENTO STABILISANO DIVERSAMENTE.

05. OGNI DELIBERAZIONE SI INTENDE APPROVATA QUANDO HA OTTENUTO LA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI VOTI, SALVO CHE LA LEGGE, LO STATUTO O IL REGOLAMENTO PREVEDANO MAGGIORANZE DIVERSE.

06. LE SEDUTE DEL CONSIGLIO SONO PUBBLICHE SALVO I CASI ESPRESSAMENTE STABILITI DAL REGOLAMENTO E COMUNQUE QUANDO DEBBANO ESSERE DISCUSSE QUESTIONI CHE RIGUARDANO LA RISERVATEZZA DELLE PERSONE.

07. IL CONSIGLIO SI RIUNISCE IN SESSIONE ORDINARIA DAL 16/1 AL 14/6 E DAL 14/9 AL 14/12 ; LE RIUNIONI NEI RESTANTI PERIODI COSTITUISCONO SESSIONI STRAORDINARIE.

08. I CONSIGLIERI CHE NON INTERVENGANO AD UNA INTERA SESSIONE ORDINARIA, SENZA GIUSTIFICATI MOTIVI, SONO DICHIARATI DECADUTI.

09. LA DECADENZA E' PRONUNCIATA DAL CONSIGLIO, IL PREFETTO LA PUO' RIMUOVERE.

10. I CONSIGLIERI E GLI ASSESSORI HANNO L'OBBLIGO DI ASTENERSI DAL PRENDERE PARTE ALLE DELIBERAZIONI NEI CASI PREVISTI DALL' ARTT. 290 DEL T.U.L.C.P. 148/1915 .

ART. 26

(RUOLO DEI CONSIGLIERI)

01. I CONSIGLIERI ESERCITANO LE LORO FUNZIONI SENZA VINCOLO DI MANDATO E RAPPRESENTANO L'INTERO TERRITORIO COMUNALE.

02. IL REGOLAMENTO DISCIPLINA L'ESERCIZIO DELLE FACOLTA' DEI CONSIGLIERI:
- DI INTERVENIRE SULLE QUESTIONI SOTTOPOSTE A DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO;

- DI PRESENTARE INTERROGAZIONI, MOZIONI E DI OTTENERE NOTIZIE E

INFORMAZIONI UTILI ALL'ESPLETAMENTO DEL MANDATO.

03. LE MODALITA' DI ACCESSO DEI CONSIGLIERI SONO DISCIPLINATE DA REGOLAMENTO. I CONSIGLIERI SONO TENUTI AL SEGRETO NEI CASI SPECIFICAMENTE DETERMINATI DALLA LEGGE.

04. SI APPLICANO ANCHE AI CONSIGLIERI DEL COMUNE DI LAGOSANTO LE NORME DI CUI ALLA LEGGE 05.07.1982 , N. 441 "DISPOSIZIONI PER LA PUBBLICITA' DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE DI TITOLARI DI CARICHE ELETTIVE E DI CARICHE DIRETTIVE DI ALCUNI ENTI".

ART. 27

(GRUPPI CONSILIARI)

01. I CONSIGLIERI SONO ORGANIZZATI IN GRUPPI. OGNI GRUPPO DEVE DESIGNARE IL PROPRIO CAPO-GRUPPO E COMUNICARLO AL SINDACO E AL SEGRETARIO COMUNALE.

02. LE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO STABILISCONO LE MODALITA' DI FUNZIONAMENTO, LE ATTRIBUZIONI ED I MEZZI, NONCHE' LA ISTITUZIONE ED IL RUOLO DELLA CONFERENZA DEI CAPI-GRUPPO.

ART. 28

(REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO)

01. IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO E' REGOLATO DA APPOSITO REGOLAMENTO DELIBERATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON LA MAGGIORANZA RICHIESTA PER L'APPROVAZIONE DELLO STATUTO.

02. LE DISPOSIZIONI DI CUI AL PRECEDENTE COMMA SI APPLICANO ANCHE ALLE SUCCESSIVE EVENTUALI MODIFICHE AL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO.

ART. 29

(LO SCIoglimento E LA SOSPENSIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE)

01. IL CONSIGLIO COMUNALE E' SCIOLTO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA, SU PROPOSTA DEL MINISTRO DEGLI INTERNI, PER I MOTIVI E CON LE PROCEDURE DI CUI ALL' ARTT. 39 DELLA LEGGE 08.06.1990 , N. 142 .

02. INIZIATA LA PROCEDURA DI CUI AL COMMA PRECEDENTE ED IN ATTESA DEL DECRETO DI SCIoglimento, IL PREFETTO, PER MOTIVI DI GRAVE ED URGENTE NECESSITA', PUO' SOSPENDERE, PER UN PERIODO COMUNQUE NON SUPERIORE A 90 (NOVANTA) GIORNI, I CONSIGLI COMUNALI E PROVINCIALI E NOMINARE UN COMMISSARIO PER LA PROVVISORIA AMMINISTRAZIONE DELL'ENTE.

ART. 30

(LA RIMOZIONE E LA SOSPENSIONE DEGLI AMMINISTRATORI)

01. CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA, SU PROPOSTA DEL MINISTRO DELL'INTERNO,IL SINDACO, I COMPONENTI DEL CONSIGLIO E/O DELLA GIUNTA, POSSONO ESSERE RIMOSI, QUANDO COMPIONO ATTI CONTRARI ALLA COSTITUZIONE O PER GRAVI MOTIVI DI ORDINE PUBBLICO, O PER GRAVI E PERSISTENTI VIOLAZIONI DI LEGGE, O QUANDO SIANO IMPUTATI DI UNO DEI REATI PREVISTI DALLA LEGGE 13 SETTEMBRE 1982 , N. 646 E

SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI, O SOTTOPOSTI A MISURA DI PREVENZIONE E SICUREZZA.

02. IN ATTESA DEL DECRETO, IL PREFETTO PUO' SOSPENDERE GLI AMMINISTRATORI DI CUI AL COMMA 01 QUALORA SUSSISTANO MOTIVI DI GRAVE ED

URGENTE NECESSITA'.

03. SONO FATTE SALVE LE DISPOSIZIONI DETTATE DALL' ARTT. 15 DELLA LEGGE 19 MARZO 1990 , N. 55 .

ART. 31

(LA RESPONSABILITA' DEGLI AMMINISTRATORI)

01. PER GLI AMMINISTRATORI, PER IL PERSONALE DEL COMUNE E DELLE ISTITUZIONI PER I SERVIZI SOCIALI SI OSSERVANO LE DISPOSIZIONI VIGENTI IN MATERIA DI RESPONSABILITA' DEGLI IMPIEGATI CIVILI DELLO STATO.

02. IL TESORIERE ED OGNI ALTRO AGENTE CONTABILE CHE ABBA MANEGGIO DI DENARO PUBBLICO E SIA INCARICATO DELLA GESTIONE DEI BENI DEL COMUNE, NONCHE' COLORO CHE SI INGERISCONO NEGLI INCARICHI ATTRIBUITI A DETTI AGENTI DEVONO RENDERE IL CONTO DELLA LORO GESTIONE E SONO SOGGETTI ALLA GIURISDIZIONE DELLA CORTE DEI CONTI, SECONDO LE NORME E LE PROCEDURE PREVISTE DALLE LEGGI VIGENTI.

03. L' AZIONE DI RESPONSABILITA' SI PRESCRIVE IN 05 ANNI DALLA COMMISSIONE DEL FATTO. LA RESPONSABILITA' NEI CONFRONTI DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI E DELLE ISTITUZIONI NONCHE' DEI DIPENDENTI E' PERSONALE E NON SI ESTENDE AGLI EREDI.

ART. 32

(I DIRITTI E I POTERI DEI CONSIGLIERI COMUNALI)

01. CONSIGLIERI COMUNALI HANNO DIRITTO DI OTTENERE DAGLI UFFICI DEL COMUNE, NONCHE' DALLE LORO AZIENDE, ISTITUZIONI O ENTI DIPENDENTI, TUTTE LE NOTIZIE E LE INFORMAZIONI IN LORO POSSESSO, UTILI ALL' ESPLETAMENTO DEL PROPRIO MANDATO. ESSI SONO TENUTI AL SEGRETO NEI CASI SPECIFICAMENTE DETERMINATI DALLA LEGGE.

02. I CONSIGLIERI COMUNALI HANNO DIRITTO DI NOTIZIA SU OGNI QUESTIONE SOTTOPOSTA ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO. HANNO, INOLTRE, DIRITTO DI PRESENTARE INTERROGAZIONI E MOZIONI NELLE FORME DEFINITE DAL REGOLAMENTO.

03. SE LO RICHIEDE UN QUINTO DEI CONSIGLIERI IL SINDACO E' TENUTO A RIUNIRE IL CONSIGLIO, IN UN TERMINE NON SUPERIORE A 20 GIORNI, INSERENDO ALL' ORDINE DEL GIORNO LE QUESTIONI RICHIESTE.

04. LE SEDUTE DEL CONSIGLIO E DELLE COMMISSIONI SONO PUBBLICHE SALVO I CASI PREVISTI DAL REGOLAMENTO.

05. I CONSIGLIERI SI COSTITUISCONO IN GRUPPI. CIASCUN GRUPPO, ENTRO DIECI GIORNI DALLA PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI, DESIGNA IL CAPO-GRUPPO DANDONE COMUNICAZIONE AL CONSIGLIERE ANZIANO E AL SEGRETARIO COMUNALE. NEL CASO IN CUI GLI ADEMPIMENTI DI CUI AL COMMA 01 NON SIA DATO CORSO ENTRO IL TERMINE PREVISTO E SINO A QUANDO NON VI SI PROVVEDERA', SARANNO CONSIDERATI CAPI-GRUPPO QUEI CONSIGLIERI CHE NELLE RISPETTIVE LISTE ABBIANO RIPORTATO IL MAGGIOR NUMERO DI VOTI. I CAPI-GRUPPO HANNO CAPACITA' DI IMPEGNARE I

GRUPPI RAPPRESENTATI. IL SINDACO CONVOCA LA CONFERENZA DEI CAPI-GRUPPO, SECONDO LE MODALITA' STABILITE DAL REGOLAMENTO.

06. IL REGOLAMENTO DISCIPLINA L' ATTRIBUZIONE AI GRUPPI CONSIGLIARI E AI SINGOLI CONSIGLIERI DEI MEZZI NECESSARI PER LO SVOLGIMENTO DELLE LORO ATTIVITA' ISTITUZIONALI.

ART. 33

(LE COMPETENZE DEL CONSIGLIO)

01. IL CONSIGLIO HA COMPETENZA LIMITATAMENTE AI SEGUENTI ATTI FONDAMENTALI:

- A) GLI STATUTI DELL' ENTE E DI EVENTUALI AZIENDE SPECIALI, I REGOLAMENTI, L' ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI;
- B) I PROGRAMMI, LE RELAZIONI PREVISIONALI E PROGRAMMATICHE, I PIANI FINANZIARI ED I PROGRAMMI DI OPERE PUBBLICHE, I BILANCI ANNUALI E PLURIENNALI PER LA LORO ATTUAZIONE, LE EVENTUALI DEROGHE AD ESSI, I PARERI DA RENDERE NELLE DETTE MATERIE;
- C) LA DISCIPLINA DELLO STATO GIURIDICO E DELLE ASSUNZIONI DEL PERSONALE; LE PIANTE ORGANICHE E LE RELATIVE VARIAZIONI;
- D) LE CONVENZIONI TRA I COMUNI E QUELLE TRA IL COMUNE E LA PROVINCIA, LA COSTITUZIONE E LA MODIFICAZIONE DI FORME ASSOCIATIVE;
- E) L' ISTITUZIONE, I COMPITI E LE NORME SUL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI DI DECENTRAMENTO E DI PARTECIPAZIONE;
- F) L' ASSUNZIONE DIRETTA DEI PUBBLICI SERVIZI, LA COSTITUZIONE DI ISTITUZIONI E DI AZIENDE SPECIALI, LA CONCESSIONE DEI PUBBLICI SERVIZI, LA PARTECIPAZIONE DELL' ENTE LOCALE A SOCIETA' DI CAPITALI, L' AFFIDAMENTO DI ATTIVITA' O SERVIZI MEDIANTE CONVENZIONE;
- G) L' ISTITUZIONE E L' ORDINAMENTO DEI TRIBUTI, LA DISCIPLINA GENERALE DELLE TARIFFE PER LA FUNZIONE DEI BENI E DEI SERVIZI;
- H) GLI INDIRIZZI DA OSSERVARE DA PARTE DELLE AZIENDE PUBBLICHE E DEGLI ENTI DIPENDENTI, SOVVENZIONATI O SOTTOPOSTI A VIGILANZA;
- I) LA CONTRAZIONE DI MUTUI E L' EMISSIONE DEI PRESTITI OBBLIGAZIONARI;
- L) LE SPESE CHE IMPEGNINO I BILANCI PER GLI ESERCIZI SUCCESSIVI, ESCLUSE QUELLE RELATIVE ALLE LOCAZIONI DI IMMOBILI ED ALLA SOMMINISTRAZIONE E FORNITURA DI BENI E SERVIZI A CARATTERE CONTINUATIVO;
- M) GLI ACQUISTI E LE ALIENAZIONI IMMOBILIARI, LE RELATIVE PERMUTE, GLI APPALTI E LE CONCESSIONI CHE NON SIANO PREVISTI ESPRESSAMENTE IN ATTI FONDAMENTALI DEL CONSIGLIO O CHE NE COSTITUISCONO UNA ESENZIONE E CHE, COMUNQUE NON RIENTRINO NELLA ORDINARIA AMMINISTRAZIONE DI FUNZIONI E SERVIZI DI COMPETENZA DELLA GIUNTA, DEL SEGRETARIO E DI ALTRI FUNZIONARI;
- N) LA NOMINA, LA DESIGNAZIONE E LA REVOCA DEI PROPRI RAPPRESENTANTI PRESSO ENTI, AZIENDE ED ISTITUZIONI OPERANTI NELL' AMBITO DEL COMUNE OVVERO DA ESSI DIPENDENTI O CONTROLLATI;
- O) LA ELEZIONE DEL DIFENSORE CIVICO E RELATIVO REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DELL' UFFICIO E DOTAZIONE ORGANICA.

02. LE NOMINE E LE DESIGNAZIONI DEVONO ESSERE EFFETTUATE ENTRO 45 GIORNI DALLA ELEZIONE DELLA GIUNTA O ENTRO I TERMINI DI SCADENZA DEL PRECEDENTE INCARICO. QUALORA, ALTRESI', NON SI PERVENGA A DECISIONE COME PREVISTO DALL' ARTT. 36 , COMMA 05 , DELLA LEGGE

142/1990 VI SARA' L'INVIO DI UN COMMISSARIO "AD ACTA" IN SOSTITUZIONE DEGLI ORGANI OMISSIVI IN BASE ALL' ARTT. 48 DELLA LEGGE

142/1990 .

03. LE DELIBERAZIONI IN ORDINE AGLI ARGOMENTI DI CUI AL PRESENTE ARTICOLO NON POSSONO ESSERE ADOTTATE IN VIA D'URGENZA DA ALTRI ORGANI DEL COMUNE, SALVO QUELLE ATTINENTI ALLE VARIAZIONI DI BILANCIO, DA SOTTOPORRE A RATIFICA DEL CONSIGLIO COMUNALE NEI 60 GIORNI SUCCESSIVI, A PENA DI DECADENZA.

ART. 34

(DELIBERAZIONI SOGGETTE AL CONTROLLO PREVENTIVO DI LEGITTIMITA')

01. SONO SOGGETTE A CONTROLLO PREVENTIVO DI LEGITTIMITA' LE DELIBERAZIONI CHE LA LEGGE RISERVA AI CONSIGLI COMUNALI E PRINCIPALI NONCHE' QUELLE CHE I CONSIGLI E LA GIUNTA INTENDONO, DI PROPRIA INIZIATIVA, SOTTOPORRE AL COMITATO.

02. QUANDO UN QUINTO DEI CONSIGLIERI NE FACCIAMO RICHIESTA SCRITTA E MOTIVATA CON L'INDICAZIONE DELLE NORME VIOLATE ENTRO 10 GIORNI DALL'AFFISSIONE ALL'ALBO PRETORIO, TALI DELIBERAZIONI, RELATIVE ALLE LETTERE A), B), C) DEL COMMA

02. ARTT. 45 DELLA LEGGE 142/90 , SONO SOTTOPOSTE AL CONTROLLO DELLE ILLEGITTIMITA' DENUNCIATE.

03. NEGLI STESSI TERMINI DI CUI AL COMMA PRECEDENTE PER PRESUNTI VIZI DI INCOMPETENZA O DI CONTRASTO CON ATTI FONDAMENTALI DEL CONSIGLIO COMUNALE, UN QUINTO DEI CONSIGLIERI PUO' CHIEDERE L'INVIO AL COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO DI TALI ATTI.

04. CONTESTUALMENTE ALL'AFFISSIONE ALL'ALBO PRETORIO, LE DELIBERE DI CUI AL COMMA 02 SONO COMUNICATE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI.

05. NON SONO SOGGETTE AL CONTROLLO PREVENTIVO DI LEGITTIMITA' LE DELIBERAZIONI MERAMENTE ESECUTIVE DI ALTRE DELIBERAZIONI.

ART. 35

(LE COMMISSIONI DEL CONSIGLIO)

01. IL CONSIGLIO SI AVVALE DI COMMISSIONI COSTITUITE NEL PROPRIO SENO CON CRITERIO PROPORZIONALE.

02. COMUNQUE SI POSSONO COSTITUIRE COMMISSIONI PER GLI AFFARI ISTITUZIONALI ED AMMINISTRATIVI; PER IL BILANCIO E LO SVILUPPO ECONOMICO; PER L'URBANISTICA E L'ASSETTO DEL TERRITORIO NONCHE' PER I LAVORI PUBBLICI; PER I SERVIZI SOCIALI, CULTURALI, DELLO SPORT E DEL TEMPO LIBERO; PER IL SERVIZIO DI POLIZIA AMMINISTRATIVA , PER LA PARI OPPORTUNITA'.

03. EVENTUALI ALTRE COMMISSIONI POSSONO ESSERE ISTITUITE PER IL CONTROLLO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI IN FORMA DIVERSA DELLA GESTIONE DIRETTA DEL COMUNE.

04. IL REGOLAMENTO DETERMINA I POTERI DELLE COMMISSIONI E NE DISCIPLINA L'ORGANIZZAZIONE E LE FORME DI PUBBLICITA' DEI LAVORI.

05. SONO FATTE SALVE LE COMMISSIONI PREVISTE DA LEGGI SPECIALI.

ART. 36

(LA COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA)

01. LA GIUNTA COMUNALE E' COMPOSTA DAL SINDACO E DA N. 06 ASSESSORI.

02. POSSONO ESSERE ELETTI ALLA CARICA DI ASSESSORE CITTADINI DI CHIARA ESPERIENZA TECNICA E PROFESSIONALE, NON FACENTI PARTE DEL CONSIGLIO ED IN POSSESSO DEI REQUISITI DI COMPATIBILITA' E DI ELEGGIBILITA' ALLA CARICA DI CONSIGLIERE, SECONDO LE LEGGI VIGENTI, IN MISURA NON ECCEDENTE LA META' DEGLI ASSESSORI.

03. GLI ASSESSORI NON CONSIGLIERI HANNO DIRITTO DI PARTECIPARE ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE CON DIRITTO DI PAROLA E NON DI VOTO.

ART. 37

(L'ELEZIONE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA)

01. IL SINDACO E LA GIUNTA COMUNALE SONO ELETTI DAL CONSIGLIO NEL SUO SENO, SALVO L'ELEZIONE DI CITTADINI NON CONSIGLIERI ALLA CARICA DI ASSESSORE, SUBITO DOPO LA CONVALIDA DEGLI ELETTI.

02. TALE ELEZIONE DEVE AVVENIRE COMUNQUE ENTRO 60 GIORNI DALLA PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI O DALLA DATA IN CUI SI E' VERIFICATA LA VACANZA O, IN CASO DI DIMISSIONI, DALLA DATA DI PRESENTAZIONE DELLE STESSE.

03. L'ELEZIONE DEVE AVVENIRE SULLA BASE DI UN DOCUMENTO PROGRAMMATICO, SOTTOSCRITTO DA ALMENO UN TERZO DEI CONSIGLIERI COMUNALI,

ASSEGNATI AL COMUNE, CONTENENTE LA LISTA DEI CANDIDATI ALLA CARICA DI SINDACO O DI ASSESSORE A SEGUITO DI UN DIBATTITO SULLE DICHIARAZIONI RESE DAL CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO.

04. L'ELEZIONE AVVIENE A SCRUTINIO PALESE A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE. A TAL FINE SONO INDETTE TRE SUCCESSIVE VOTAZIONI, DA TENERSI IN SEDUTE DISTINTE, ENTRO IL TERMINE DI 60 GIORNI DALLA PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI O DALLA VACANZA O DALLE DIMISSIONI. QUALORA IN NESSUNA ELEZIONE SI RAGGIUNGA LA MAGGIORANZA ASSOLUTA, IL CONSIGLIO VIENE SCIOLTO A NORMA DELL' ARTT. 39 , COMMA 01 , LETTERA B), N. 01 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 .

05. LA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE PER LA ELEZIONE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA COMUNALE E' DISPOSTA DAL CONSIGLIERE ANZIANO.

06. PER CONSIGLIERE ANZIANO SI CONSIDERA QUELLO CHE ABBA RIPORTATO IL MAGGIOR NUMERO DI VOTI INDIVIDUALI E A PARITA' DI VOTI IL PIU' ANZIANO DI ETA'.

07. LA PRIMA CONVOCAZIONE E' DISPOSTA ENTRO 10 GIORNI DALLA PUBBLICAZIONE DEGLI ELETTI O DALLA DATA DI CUI SI E' VERIFICATA LA VACANZA. LE ADUNANZE PER LA ELEZIONE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA SONO SEMPRE PRESIDUTE DAL CONSIGLIERE ANZIANO.

08. LE DELIBERAZIONI DI NOMINA DEL SINDACO E DELLA GIUNTA DIVENGONO ESECUTIVE ENTRO 03 GIORNI DALL' INVIO ALL'ORGANO REGIONALE DI CONTROLLO, OVE NON INTERVENGA L'ANNULLAMENTO PER VIZI DI LEGITTIMITA'.

09. LE DIMISSIONI DEL SINDACO O DI OLTRE LA META' DEGLI ASSESSORI COMPORTANO LA DECADENZA DELLA RISPETTIVA GIUNTA.

ART. 38

(LE COMPETENZE DELLA GIUNTA)

01. LA GIUNTA COMPIE TUTTI GLI ATTI DI AMMINISTRAZIONE, CHE NON SIANO RISERVATI DALLA LEGGE AL CONSIGLIO E CHE NON RIENTRINO NELLE COMPETENZE DI LEGGE O STATUTARIE, DEL SINDACO, DEGLI ORGANI DI DECENTRAMENTO, DEL SEGRETARIO COMUNALE O DEI FUNZIONARI DIRETTIVI OVVERO APICALI.

02. PRECIPUAMENTE LA GIUNTA:

- SVOLGE ATTIVITA' PROPOSITIVA E DI IMPULSO NEI CONFRONTI DEL CONSIGLIO E NE ATTUA GLI INDIRIZZI ED I PROGRAMMI;
- PROVVEDE ALLE ASSUNZIONI E ALL'AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE;
- PROVVEDE, NEI LIMITI DELLA LEGGE E DEL PRESENTE STATUTO, ALLA GESTIONE FINANZIARIA;
- DELIBERA SUI PROGETTI E SULLE MODALITA' DI APPALTO DELLE OPERE COMPRESSE NEI PIANI DEL CONSIGLIO, NONCHE' SULLE FORNITURE DI BENI E SERVIZI CHE NON SIANO RISERVATE AD ALTRI ORGANI, ASSICURANDONE IL FINANZIAMENTO;
- DELIBERA I CONTRATTI CHE NON SIANO RISERVATI DALLA LEGGE O DAL PRESENTE STATUTO AD ALTRI ORGANI;
- SVOLGE FUNZIONI DI INDIRIZZO E CONTROLLO DELL'APPARATO BUROCRATICO;
- DELIBERA LE LITI ATTIVE E PASSIVE E AUTORIZZA IL SINDACO A STARE IN GIUDIZIO;
- SVOLGE ATTIVITA' DI INIZIATIVA, IMPULSO E RACCORDO CON GLI ORGANI DI PARTECIPAZIONE.

03. LA GIUNTA RIFERISCE ALMENO UNA VOLTA L'ANNO A NOVEMBRE AL CONSIGLIO SULLA PROPRIA ATTIVITA', NE ATTUA GLI INDIRIZZI GENERALI E SVOLGE ATTIVITA' PROPOSITIVA E DI IMPULSO NEI CONFRONTI DELLO STESSO.

ART. 39

(LE COMPETENZE DEGLI ASSESSORI COMPONENTI LA GIUNTA)

01. I COMPITI ASSEGNATI AI SINGOLI ASSESSORI POSSONO ESSERE COSI' ARTICOLATI:

- ASSESSORATO AGLI AFFARI ISTITUZIONALI, ALLE RELAZIONI PUBBLICHE ED ALLE RISORSE UMANE;
- ASSESSORATO AL BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA E TRIBUTI;
- ASSESSORATO ALLO SVILUPPO ECONOMICO PER COMMERCIO, INDUSTRIA, AGRICOLTURA, ARTIGIANATO E TURISMO;
- ASSESSORATO ALL'URBANISTICA, AI LAVORI PUBBLICI, AL TECNOLOGICO, AL VERDE PUBBLICO E AMBIENTE;
- ASSESSORATO AI SERVIZI PRODUTTIVI E AI SERVIZI SPECIALI E ALLA CULTURA;
- ASSESSORATO ALLA SICUREZZA SOCIALE, ALLO SPORT, ALLO SPETTACOLO E AL TEMPO LIBERO.

ART. 40

(LE COMPETENZE DEL SINDACO)

01. IL SINDACO OLTRE ALL'ESERCIZIO DI TUTTE LE COMPETENZE ATTRIBITEGLI DALLA LEGGE, CONVOCA E PRESIEDE IL CONSIGLIO FISSANDONE L'ORDINE DEL GIORNO; CONVOCA E PRESIEDE LA GIUNTA, NE COORDINA E

PROGRAMMA L'ATTIVITA' E NE MANTIENE L'UNITA' DI INDIRIZZO POLITICO-AMMINISTRATIVO FINALIZZATO SIA ALLA REALIZZAZIONE DELLE PREVISIONI DEL DOCUMENTO PROGRAMMATICO CHE DEGLI INDIRIZZI E DEI PROGRAMMI DEL CONSIGLIO; SOVRINTENDE AL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI E DEGLI UFFICI, ALL'ESECUZIONE DEGLI ATTI E ALL'ESPLETAMENTO DELLE FUNZIONI PROPRIE DEL COMUNE E DI QUELLE ATTRIBUITEGLI E DELEGATEGLI.

02. IL SINDACO E' COMPETENTE AL RILASCIO E ALLA REVOCA DI AUTORIZZAZIONI, LICENZE, CONCESSIONI, ABILITAZIONI, NULLAOSTA, PERMESSI E ALTRI ATTI DI ASSENSO COMUNQUE DENOMINATI CHE NON SIANO RISERVATI DALLA LEGGE O DAL PRESENTE STATUTO AD ALTRI ORGANI, DOPO CHE SIANO STATI ESPLETATI GLI ADEMPIMENTI PRELIMINARI RICHIESTI DALLA LEGGE, DAL PRESENTE STATUTO E REGOLAMENTO.

A) APPARTIENE INOLTRE AL SINDACO:

- LA NOMINA DELLE COMMISSIONI DI CONCORSO;
 - LA NOMINA DELLE COMMISSIONI PER LE GARE D'APPALTO;
 - LA NOMINA DEI MESSI COMUNALI;
 - LA DESIGNAZIONE, SENTITO IL SEGRETARIO COMUNALE, DEI FUNZIONARI RESPONSABILI DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI;
 - LA DESIGNAZIONE, SENTITO IL SEGRETARIO COMUNALE, DEI RESPONSABILI DELL'ESECUZIONE;
 - LA RISOLUZIONE DEI CONFLITTI DI COMPETENZA FRA SEGRETARIO E FUNZIONARI, SENTITE LE PARTI;
 - L'ESPLETAMENTO DI TUTTE LE FUNZIONI DI POLIZIA AMMINISTRATIVA INDICATE DALL' ARTT. 19 DEL D.P.R. 616/1977 ;
 - L'ESPLETAMENTO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI ATTIVITA' COMMERCIALI INDICATE DALL' ARTT. 54 DEL D.P. R. 616/1977 , ESCLUSE QUELLE DI CUI ALLE LETTERE B-C-F, CHE RIENTRANO NELLA COMPETENZA DELLA GIUNTA;
 - L'ESPLETAMENTO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE INDICATE DALL' ARTT. 95 DEL D.P.R. N. 616/1977 , CONCERNENTI L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA, DOPO L'ESPLETAMENTO DEGLI ADEMPIMENTI PRELIMINARI; -L'ESPLETAMENTO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE CONCERNENTI IL CONTROLLO DI QUALSIASI TIPO DI INQUINAMENTO, IVI COMPRESSE QUELLE INDICATE DALL' ARTT. 104 , COMMA 01 , DEL D.P.R. N. 616/1977 ;
 - L'ESPLETAMENTO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE CONCERNENTI LE OCCUPAZIONI TEMPORANEE E D'URGENZA ED I RELATIVI ATTI PREPARATORI, DI CUI ALL' ARTT. 106 , ULTIMO COMMA, DEL D.P.R. N. 616/1977 ;
 - STARE IN GIUDIZIO NELLE LITI ATTIVE E PASSIVE DELIBERATE DALLA GIUNTA;
 - PROMUOVE ED ASSUME INIZIATIVE PER LA CONCLUSIONE DI ACCORDI DI PROGRAMMA PREVISTI DALL' ARTT. 27 DELLA LEGGE 08.06.1990 , N. 142 ;
 - RILASCIARE ATTESTATI DI NOTORIETA' PUBBLICA;
 - COMPIERE GLI ATTI CONSERVATIVI DEI DIRITTI DEL COMUNE;
 - DISPORRE, NELL' AMBITO DEI COMPITI DI VIGILANZA SUI SERVIZI, L'ACQUISIZIONE DI ATTI, DOCUMENTI ED INFORMAZIONI PRESSO LE AZIENDE SPECIALI, LE ISTITUZIONI E LE SOCIETA' PER AZIONI, INFORMANDO IL CONSIGLIO DEI RISULTATI DELLE INDAGINI;
 - EMANARE ATTI E PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE.
- B) IL SINDACO PROVVEDE, INOLTRE, ALLA IRROGAZIONE DELLE SANZIONI

- DISCIPLINARI AI DIPENDENTI SECONDO LE MODALITA' FISSATE DALLA LEGGE. IL SINDACO PUO' ATTRIBUIRE SPECIFICI INCARICHI AI CONSIGLIERI NON ASSESSORI, I QUALI SU SUO INVITO, POSSONO PARTECIPARE ALLA GIUNTA CON FUNZIONI DI RELAZIONE E CONSULTIVE, NELLE IPOTESI PREVISTE DALL' APPOSITO REGOLAMENTO. IN CASO DI ASSENZA O DI IMPEDIMENTO LE SUE FUNZIONI SONO ESERCITATE DAL VICE SINDACO, INDICATO NEL DOCUMENTO PROGRAMMATICO. IN CASO DI ASSENZA DI ENTRAMBI SUBENTRA L' ASSESSORE ANZIANO CHE E' IL MAGGIORE DI ETA'. ENTRAMBI DEVONO APPARTENERE AL CONSIGLIO COMUNALE. CHI SOSTIENE IL SINDACO ESERCITA ANCHE LE FUNZIONI DI CUI AL PRESENTE ARTICOLO.
03. IL SINDACO E' INOLTRE, COMPETENTE, NELL' AMBITO DELLA DISCIPLINA REGIONALE E SULLA BASE DEGLI INDIRIZZI ESPRESSI DAL CONSIGLIO COMUNALE, A COORDINARE ORARI DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI, DEI SERVIZI PUBBLICI, NONCHE' DEGLI ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO DEGLI UFFICI PERIFERICI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE, AL FINE DI ARMONIZZARE LA ESPLICAZIONE DEI SERVIZI ALLE ESIGENZE COMPLESSIVE E GENERALI DEGLI UTENTI.
04. IN CASO DI INOSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI DI CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO, PREVIA DIFFIDA, PROVVEDE IL PREFETTO.
05. QUALORA IL CONSIGLIO NON DELIBERI LE NOMINE DI SUA COMPETENZA ENTRO IL TERMINE PREVISTO DALL' ARTT. 32 , COMMA 02 , LETTERA N) DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 E COMUNQUE ENTRO 60 GIORNI DALLA PRIMA ISCRIZIONE ALL' ORDINE DEL GIORNO, IL SINDACO, SENTITI I CAPI-GRUPPO CONSIGLIARI, ENTRO 15 GIORNI DALLA SCADENZA DEL TERMINE PROVVEDE ALLE NOMINE CON SUO ATTO, COMUNICATO AL CONSIGLIO PER LA PRIMA ADUNANZA. IN CASO NON SI PERVENGA A DECISIONE, IL CO.RE.CO. ADOTTA, NEL TERMINE PERENTORIO DEI SUCCESSIVI 40 GIORNI, I PROVVEDIMENTI SOSTITUTIVI NECESSARI, PREVIA COMUNICAZIONE DEL SINDACO.
06. PRIMA DI ASSUMERE LE FUNZIONI IL SINDACO PRESTA GIURAMENTO DINANZI AL PREFETTO SECONDO LA FORMULA SEGUENTE: "GIURO DI ESSERE FEDELE ALLA REPUBBLICA DI OSSERVARE LEALMENTE LA COSTITUZIONE E LE LEGGI DELLO STATO, DI ADEMPIERE AI DOVERI DEL MIO UFFICIO NELL' INTERESSE DELL' AMMINISTRAZIONE PER IL PUBBLICO BENE".
07. DISTINTIVO DEL SINDACO E' LA FASCIA TRICOLORE CON LO STEMMA DELLA REPUBBLICA, DA PORTARSI A TRACOLLA DELLA SPALLA DESTRA.

ART. 41

(LE ATTRIBUZIONI DEL SINDACO NEI SERVIZI DI COMPETENZA STATALE)

01. IL SINDACO QUALE UFFICIALE DEL GOVERNO SOVRINTENDE:
- A) ALLA TENUTA DEI REGISTRI DI STATO CIVILE E DI POPOLAZIONE ED AGLI ADEMPIMENTI DEMANDATIGLI DALLE LEGGI IN MATERIA ELETTORALE, DI LEVA MILITARE E DI STATISTICA;
 - B) ALLA EMANAZIONE DEGLI ATTI CHE GLI SONO ATTRIBUITI DALLE LEGGI E DAI REGOLAMENTI IN MATERIA DI ORDINE E DI SICUREZZA PUBBLICA, DI SANITA' E DI IGIENE PUBBLICA;
 - C) ALLO SVOLGIMENTO, IN MATERIA DI PUBBLICA SICUREZZA E DI POLIZIA GIUDIZIARIA, DELLE FUNZIONI AFFIDATEGLI DALLA LEGGE;
 - D) ALLA VIGILANZA SU TUTTO QUANTO POSSA INTERESSARE LA SICUREZZA E L' ORDINE PUBBLICO, INFORMANDONE IL PREFETTO.

02. IL SINDACO QUALE UFFICIALE DI GOVERNO ADOTTA, CON ATTO MOTIVATO E NEL RISPETTO DEI PRINCIPI GENERALI DELL'ORDINAMENTO GIURIDICO, PROVVEDIMENTI CONTINGIBILI ED URGENTI IN MATERIA DI SANITA' ED IGIENE, EDILIZIA E POLIZIA LOCALE AL FINE DI PREVENIRE ED ELIMINARE GRAVI PERICOLI, CHE MINACCIAANO L'INCOLUMITA' DEI CITTADINI; PER L'ESECUZIONE DEI RELATIVI ORDINI PUO' RICHIEDERE AL PREFETTO, OVE OCCORRA, L'ASSISTENZA DELLA FORZA PUBBLICA.

03. SE L'ORDINANZA ADOTTATA AI SENSI DEL COMMA PRECEDENTE E' RIVOLTA A PERSONE DETERMINATE E QUESTE NON OTTEMPERINO ALL'ORDINE IMPARTITO, IL SINDACO PUO' PROVVEDERE D'UFFICIO A SPESE DEGLI INTERESSATI, SENZA PREGIUDIZIO DELL'AZIONE PENALE PER I REATI IN CUI FOSSERO INCORSI.

04. IL "SOSTITUTO" DEL SINDACO, COSI' COME INDIVIDUATO NEL PRECEDENTE ARTT. 40 , ESERCITA ANCHE LE FUNZIONI DI CUI AL PRESENTE ARTICOLO.

05. NELL'AMBITO DEI SERVIZI DI CUI AL PRESENTE ARTICOLO SONO PREVISTE ISPEZIONI PREFETTIZIE PER L'ACCERTAMENTO DEL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI STESSI, NONCHE' PER L'ACQUISIZIONE DI DATI E NOTIZIE INTERESSANTI ALTRI SERVIZI DI CARATTERE GENERALE.

06. ALLE SPESE PER IL COMMISSARIO PROVVEDE IL COMUNE.

ART. 42

(LA MOZIONE DI SFIDUCIA, LA REVOCA E LA SOSTITUZIONE)

01. IL VOTO DEL CONSIGLIO CONTRARIO AD UNA PROPOSTA DELLA GIUNTA NE COMPORTA LE DIMISSIONI.

02. IL SINDACO E LA GIUNTA CESSANO DALLA CARICA IN CASO DI APPROVAZIONE DI UNA MOZIONE DI SFIDUCIA COSTRUTTIVA ESPRESSA PER APPELLO NOMINALE CON VOTO DELLA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE.

03. LA MOZIONE DEVE ESSERE SOTTOSCRITTA DA ALMENO UN TERZO DEI CONSIGLIERI E PUO' ESSERE PROPOSTA SOLO NEI CONFRONTI DELL'INTERA GIUNTA. DEVE CONTENERE LA PROPOSTA DI NUOVE LINEE POLITICHE-PROGRAMMATICHE-AMMINISTRATIVE, DI UN NUOVO SINDACO E DI UNA NUOVA

GIUNTA IN CONFORMITA' DELLE DISPOSIZIONI DELL' ARTT. 34 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 . IL SINDACO O GLI ASSESSORI DELLA GIUNTA MUNICIPALE, SOTTOPOSTI A MOZIONE DI SFIDUCIA COSTRUTTIVA, POSSONO ESSERE RIELETTI COME COMPONENTI DELLA NUOVA GIUNTA.

04. LA MOZIONE DI SFIDUCIA COSTRUTTIVA E' MESSA IN DISCUSSIONE NON PRIMA DI 05 GIORNI E NON OLTRE 10 DALLA SUA PRESENTAZIONE.

05. L'APPROVAZIONE DELLA MOZIONE DI SFIDUCIA COMPORTA LA PROCLAMAZIONE CONTESTUALE DEL NUOVO ESECUTIVO.

06. ALLA SOSTITUZIONE DEI SINGOLI COMPONENTI DELLA GIUNTA DIMISSIONARI, REVOCATI DAL CONSIGLIO SU PROPOSTA DEL SINDACO, O CESSATI DALL'UFFICIO PER ALTRA CAUSA, PROVVEDE NELLA STESSA SEDUTA IL CONSIGLIO, SU PROPOSTA DEL SINDACO.

07. LA DECADENZA DELLA GIUNTA PER LE DIMISSIONI DEL SINDACO O DI OLTRE LA META' DEGLI ASSESSORI HA EFFETTO DALLA ELEZIONE DELLA NUOVA GIUNTA.

CAPO 06

FINANZA E CONTABILITA'

ART. 43

(FINANZA LOCALE)

01. IL COMUNE HA AUTONOMIA FINANZIARIA FONDATA SU CERTEZZE DI RISORSE, PROPRIE E TRASFERITE NELL' AMBITO DELLE LEGGI SULLA FINANZA PUBBLICA.

02. IL COMUNE HA, ALTRESI', POTESTA' IMPOSITIVA AUTONOMA NEL CAMPO DELLE IMPOSTE, DELLE TASSE E DELLE TARIFFE NEI LIMITI STABILITI DALLA LEGGE.

03. LA FINANZA DEL COMUNE E' COSTITUITA DA:

- A) IMPOSTE PROPRIE;
- B) ADDIZIONALI E COMPARTICIPAZIONI AD IMPOSTE ERARIALI E REGIONALI;
- C) TASSE E DIRITTI PER SERVIZI PUBBLICI;
- D) TRASFERIMENTI ERARIALI;
- E) TRASFERIMENTI REGIONALI;
- F) ALTRE ENTRATE PROPRIE ANCHE DI NATURA PATRIMONIALE;
- G) RISORSE PER INVESTIMENTI;
- H) ALTRE ENTRATE.

04. I TRASFERIMENTI ERARIALI DEVONO GARANTIRE I SERVIZI PUBBLICI COMUNALI INDISPENSABILI; LE ENTRATE FISCALI FINANZIANO I SERVIZI PUBBLICI RITENUTI NECESSARI PER LO SVILUPPO DELLA COMUNITA' ED INTEGRANO LA CONTRIBUZIONE ERARIALE PER L'EROGAZIONE DEI SERVIZI PUBBLICI INDISPENSABILI.

05. NELL' AMBITO DELLE FACOLTA' CONCESSE DALLA LEGGE IL COMUNE ISTITUISCE: IMPOSTE, TASSE, CORRISPETTIVI, DIRITTI E TARIFFE, ADEGUANDO QUESTE ULTIME CON OPPORTUNE DIFFERENZIAZIONI E, PER QUANTO POSSIBILE, AL COSTO DEI RELATIVI SERVIZI.

ART. 44

(BILANCIO E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA)

01. IL COMUNE DELIBERA IL BILANCIO PREVENTIVO ED IL CONTO CONSUNTIVO ENTRO I TERMINI E CON LE MODALITA' STABILITE DALLA LEGGE.

02. IL BILANCIO ED I SUOI ALLEGATI DEVONO ESSERE REDATTI IN MODO DA CONSENTIRE UNA LETTURA PER PROGRAMMI ED OBIETTIVI AFFINCHÉ SIA RESO POSSIBILE, OLTRE AL CONTROLLO FINANZIARIO E CONTABILE ANCHE IL CONTROLLO SULLA GESTIONE E QUELLO SULL'EFFICACIA DELL' AZIONE DEL COMUNE.

CAPO 07

REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIA E CONTROLLO DI GESTIONE

ART. 45

(LA REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA)

01. IL CONSIGLIO COMUNALE ELEGGE A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI SUOI MEMBRI, UN REVISORE DEI CONTI SCELTO TRA:

- A) GLI ISCRITTI NEL RUOLO DEI REVISORI UFFICIALI DEI CONTI;
- B) GLI ISCRITTI NELL' ALBO DEI DOTTORI COMMERCIALISTI;
- C) GLI ISCRITTI NELL' ALBO DEI RAGIONIERI.

02. EGLI DURA IN CARICA 03 ANNI, NON E' REVOCABILE, SALVO INADEMPIENZA, ED E' RIELEGGIBILE PER UNA SOLA VOLTA. HA DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI E DOCUMENTI DELL'ENTE. PUO' ESSERE INVITATO ALLE RIUNIONI DELLA GIUNTA E DEL CONSIGLIO COMUNALE.

03. IL REVISORE DEI CONTI, IN CONFORMITA' DELLE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO, SVOLGE LE SEGUENTI FUNZIONI:

A) COLLABORA CON IL CONSIGLIO COMUNALE NELLA SUA FUNZIONE DI CONTROLLO E DI INDIRIZZO;

B) ESERCITA LA VIGILANZA SULLA REGOLARITA' CONTABILE E FINANZIARIA DELLA GESTIONE DELL'ENTE;

C) ATTESTA LA CORRISPONDENZA DEL RENDICONTO ALLE RISULTANZE DELLA GESTIONE, REDIGENDO APPOSITA RELAZIONE, CHE ACCOMPAGNA LA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE DEL CONTO CONSUNTIVO.

04. NELLA STESSA RELAZIONE IL REVISORE DEI CONTI ESPRIME RILIEVI E PROPOSTE TENDENTI A CONSEGUIRE UNA MIGLIORE EFFICIENZA, PRODUTTIVITA' ED ECONOMICITA' DELLA GESTIONE.

05. IL REVISORE DEI CONTI RISPONDE DELLA VERITA' DELLE SUE ATTESTAZIONI ED ADEMPIE AI SUOI DOVERI CON LA DILIGENZA DEL MANDATARIO.

OVE RISCONTRI GRAVI IRREGOLARITA' NELLA GESTIONE DELL'ENTE, NE RIFERISCE IMMEDIATAMENTE AL CONSIGLIO COMUNALE.

ART. 46

(IL CONTROLLO DI GESTIONE CONTABILE E LA CONTABILITA' ECONOMICA)

01. L'ENTE PUO' DOTARSI DI UNA CONTABILITA' PER CENTRI DI COSTO DI TIPO COMMERCIALE, SULLA BASE DEL CODICE CIVILE.

02. TALE CONTABILITA' PARALLELA E COORDINATA ALLA CONTABILITA' FINANZIARIA CONDUCE AD UN CONTO ECONOMICO A COSTI, RICAVI E RIMANENZE PER L'ESAME REALE DEL COSTO DEI SERVIZI E PER UN EFFICACE E PENETRANTE CONTROLLO DI GESTIONE SU BASE ECONOMICA.

03. NEL CASO IN CUI L'ENTE SI AVVALGA DELLA FACOLTA' PREVISTA DAL COMMA 01 DEL PRESENTE ARTICOLO, APPROVERA' UN REGOLAMENTO PER LA CONTABILITA' PARALLELA E COORDINATA CHE DOVRA' PREVEDERE I CRITERI DEL BUDGET-CONTROL E DEL BUDGET-PROGRAM SECONDO I PRINCIPI DELLA PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO PER CENTRI DI COSTO.

04. I RESPONSABILI DI SETTORE, SERVIZIO O UNITA' ORGANIZZATIVE COMUNQUE DENOMINATE OLTRE A SVOLGERE FUNZIONI DI DIREZIONE, INDIRIZZO, COORDINAMENTO E CONTROLLO, AVRANNO LA GESTIONE DI UNA PARTE DEL BILANCIO PER QUANTO DI LORO COMPETENZA GESTITO IN FORMA AUTONOMA, QUALE CENTRO DI COSTO O SPESA, NELL'AMBITO DEL BILANCIO DELL'ENTE.

05. IL COMUNE ADOTTA SISTEMI DI CONTROLLO INTERNI, AL FINE DI INDIVIDUARE O VALORIZZARE RESPONSABILITA' NELLA GESTIONE E DI RAGGIUNGERE NEL RISPETTO DELL'ECONOMICITA' E DELL'EFFICACIA, GLI OBIETTIVI PREFISSATI.

06. IL CONTROLLO DI GESTIONE DOVRA' CONSENTIRE LA VERIFICA DEI RISULTATI RISPETTO AGLI OBIETTIVI PREVISTI DAI PROGRAMMI E, MEDIANTE RELAZIONI SISTEMATICHE IN CORSO D'ESERCIZIO, LA VALUTAZIONE DELL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE E GLI EVENTUALI INTERVENTI ORGANIZZATIVI NECESSARI PER CONSEGUIRE I RISULTATI PREFISSATI.

07. IL CONTROLLO DI GESTIONE, ATTRAVERSO LE ANALISI EFFETTUATE

SULL'IMPIEGO DELLE RISORSE FINANZIARIE ED ORGANIZZATIVE, SULLE COMPONENTI DEI COSTI DELLE FUNZIONI E SERVIZI, SULLA PRODUTTIVITA' DI BENEFICI IN TERMINI QUANTITATIVI E QUALITATIVI, DEVE ASSICURARE AGLI ORGANI DI GOVERNO DELL'ENTE TUTTI GLI ELEMENTI NECESSARI PER LE LORO SCELTE PROGRAMMATICHE E PER GUIDARE IL PROCESSO DI SVILUPPO DELLA ORGANIZZAZIONE.

08. NEL CASO CHE ATTRAVERSO L'ATTIVITA' DI CONTROLLO SI ACCERTINO SQUILIBRI NELLA GESTIONE DEL BILANCIO DELL'ESERCIZIO IN CORSO CHE POSSONO DETERMINARE SITUAZIONI DEFICITARIE, LA GIUNTA PROPONE IMMEDIATAMENTE AL CONSIGLIO COMUNALE I PROVVEDIMENTI NECESSARI.

09. I CONTROLLI SONO POSTI IN ESSERE DAL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI RAGIONERIA.

10. AL CONTO CONSUNTIVO E' ALLEGATA UNA RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLA GIUNTA CHE ESPRIME LE VALUTAZIONI DI EFFICACIA DELL'AZIONE CONDOTTA SULLA BASE DEI RISULTATI CONSEGUITI IN RAPPORTO AI PROGRAMMI ED AI COSTI SOSTENUTI.

11. IL CONTO CONSUNTIVO E' DELIBERATO DAL CONSIGLIO COMUNALE ENTRO IL 30 GIUGNO DELL'ANNO SUCCESSIVO.

CAPO 08

ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI PUBBLICI

ART. 47

(POLITICA DEL PERSONALE E STRUTTURE ORGANIZZATIVE DEL COMUNE)

01. IL COMUNE ASSUME COME VALORE PREMINENTE, UNA POLITICA DEL PERSONALE VOLTA A VALORIZZARE, CON IL LAVORO, LA DIGNITA' DEL LAVORATORE, NELLA CONSAPEVOLEZZA CHE LE RISORSE UMANE COSTITUISCONO ELEMENTO TRAINANTE CHE VIVIFICA OGNI DISPOSIZIONE NORMATIVA E

CONCRETIZZA OGNI OBIETTIVO. IL COMUNE INCENTIVA IN PROPOSITO LA PROGRAMMAZIONE DEL LAVORO, TENDE AL COINVOLGIMENTO DEI LAVORATORI NEL PROCESSO DI RIORGANIZZAZIONE DELLO STESSO.

02. IL COMUNE ASSICURA LA FORMAZIONE DEL PERSONALE E DAL LATO DELL'APPRENDIMENTO TECNICO E DA QUELLO DELLO STIMOLO DELLA COSCIENZA

DEL PROPRIO RUOLO. IL COMUNE RICONOSCE LA NECESSITA' E LA VALIDITA' DEI CONTROLLI INTERNI E DEL CONTRIBUTO DI PROFESSIONALITA'

CHE IN OGNI FASE PROCEDIMENTALE, CON AUTONOMIA FUNZIONALE E RESPONSABILITA' OGNI LAVORATORE ESPRIME, PUR NEI DISTINTI RUOLI E FUNZIONI.

03. IL COMUNE GARANTISCE L'EFFETTIVO ESERCIZIO DEI DIRITTI SINDACALI DEL PROPRIO PERSONALE.

ART. 48

(L'ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE)

01. IL COMUNE DISCIPLINA CON APPOSITO REGOLAMENTO:

A) IL REGOLAMENTO ORGANICO DEL PERSONALE E LA RELATIVA DOTAZIONE ORGANICA;

B) L'ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI IN BASE AI CRITERI DI AUTONOMIA, FUNZIONALITA' ED ECONOMICITA' DELLA GESTIONE E

SECONDO I PRINCIPI DI PROFESSIONALITA' E RESPONSABILITA', ED ENTRO I LIMITI DI CLASSIFICAZIONE DELL'ENTE STABILITI DA LEGGI E REGOLAMENTI VIGENTI.

02. IL REGOLAMENTO DI CUI AL COMMA 01 , LETTERA A), DISCIPLINA ALTRESI' L'ATTRIBUZIONE AI FUNZIONARI DIRETTIVI RESPONSABILI ESISTENTI NELL'ENTE TITOLARI DI COMPETENZE IN UNITA' ORGANIZZATIVE O AMMINISTRATIVE, COMUNQUE DENOMINATE, DI RESPONSABILITA' GESTIONALI PER L'ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI FISSATI DAGLI ORGANI DELL'ENTE E STABILISCE LE MODALITA' DELL'ATTIVITA' DI COORDINAMENTO TRA IL SEGRETARIO COMUNALE E GLI STESSI.

03. SPETTA AI FUNZIONARI DIRETTIVI RESPONSABILI LA DIREZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI SECONDO I CRITERI E LE NORME DETTATE DAL REGOLAMENTO CHE SI UNIFORMA AL PRINCIPIO DI CUI I POTERI DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO SPETTANO AGLI ORGANI ELETTIVI MENTRE LA GESTIONE AMMINISTRATIVA E' ATTRIBUITA AL SEGRETARIO COMUNALE O AI FUNZIONARI DIRETTIVI RESPONSABILI.

04. SPETTANO AL SEGRETARIO COMUNALE O AI FUNZIONARI DIRETTIVI RESPONSABILI TUTTI I COMPITI, COMPRESA L'ADOZIONE DI ATTI, CHE IMPEGNANO L'AMMINISTRAZIONE VERSO L'ESTERNO, E CHE LE LEGGI E IL PRESENTE STATUTO ESPRESSAMENTE NON RISERVINO AGLI ORGANI DI GOVERNO DELL'ENTE. IL SEGRETARIO COMUNALE PRESIEDE LE COMMISSIONI DI GARA E DI CONCORSO CON FACOLTA' DI DELEGARE LA PRESIDENZA DELLE STESSE AL RESPONSABILE DEL SETTORE INTERESSATO, CON QUALIFICA NON INFERIORE ALLA SETTIMA QUALIFICA FUNZIONALE. IL SEGRETARIO COMUNALE ROGA I CONTRATTI NELL'INTERESSE DEL COMUNE. LA STIPULA DEI CONTRATTI COMPETE AL SINDACO IN VIRTU' DELLA SUA RAPPRESENTANZA GENERALE DELL'ENTE, CONTENUTA NELL' ARTT. 36 DELLA L. 142/90 .

05. IL SEGRETARIO COMUNALE E I FUNZIONARI DIRETTIVI RESPONSABILI SONO DIRETTAMENTE RESPONSABILI, IN RELAZIONE AGLI OBIETTIVI DELL'ENTE, DELLA CORRETTEZZA AMMINISTRATIVA E DELL'EFFICIENZA DELLA GESTIONE IN RIFERIMENTO ALLE PROPRIE COMPETENZE.

06. LA COPERTURA DEI POSTI DI RESPONSABILI DEI SERVIZI E DEGLI UFFICI DI QUALIFICHE E DI FUNZIONARIO O DI ALTRA SPECIALIZZAZIONE, AVVIENE MEDIANTE CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO DI DIRITTO PUBBLICO O, ECCEZIONALMENTE E CON DELIBERA MOTIVATA, DI DIRITTO PRIVATO, FERMI RESTANDO I REQUISITI RICHIESTI DALLA QUALIFICA DA RICOPRIRE.

07. GLI INCARICHI DI DIREZIONE DI AREE FUNZIONALI OVVERO DEI SETTORI DI ATTIVITA' SONO CONFERITI A TEMPO DETERMINATO PER 03 O 05 ANNI, E COMUNQUE A CONDIZIONE CHE SE NE RAVVISINO LA OPPORTUNITA' E LA CONVENIENZA. IL RINNOVO DI TALI INCARICHI E' DISPOSTO CON PROVVEDIMENTO MOTIVATO, CHE CONTIENE LA VALUTAZIONE DEI RISULTATI OTTENUTI DAL FUNZIONARIO DIRETTIVO NEL PERIODO CONCLUSOSI IN RELAZIONE AL CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI E ALL'ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI, NONCHE' A LIVELLO DI EFFICIENZA ED EFFICACIA RAGGIUNTO DAI SERVIZI DELL'ENTE DA LUI DIRETTI. L'INTERRUZIONE ANTICIPATA DELL'INCARICO PUO' ESSERE DISPOSTA CON PROVVEDIMENTO MOTIVATO, QUANDO IL LIVELLO DEI RISULTATI CONSEGUITI RISULTI INADEGUATO. IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DI DIREZIONE COMPORTA L'ATTRIBUZIONE DI UN TRATTAMENTO ECONOMICO AGGIUNTIVO DA QUELLO PREVISTO DAGLI ACCORDI DI CUI ALLE LEGGE N. 93 , CHE SARA' DEFINITO NEL CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO E CHE CESSA CON LA CONCLUSIONE O LA INTERRUZIONE

DELL'INCARICO STESSO.

08. IN CASO DI NECESSITA' ADEGUATAMENTE MOTIVATI LA GIUNTA PUO' PROVVEDERE SECONDO LE MODALITA' PREVISTE DAL REGOLAMENTO ALLA COPERTURA DEI POSTI DI RESPONSABILITA' DI SETTORE, DI POSTI DI QUALIFICA DIRIGENZIALE O DI ALTRA SPECIALIZZAZIONE, MEDIANTE ASSUNZIONI DALL'ESTERNO, A TEMPO DETERMINATO, A MEZZO DI CONCORSO PER TITOLI E COLLOQUIO TRA CANDIDATI IN POSSESSO DEI REQUISITI RICHIESTI DALLA QUALIFICA DA RICOPRIRE. IN CASI ECCEZIONALI I POSTI DI CUI AL COMMA 01 POSSONO ESSERE COPERTI MEDIANTE CONTRATTO DI DIRITTO PRIVATO A TEMPO DETERMINATO, FERMO RESTANDO IL POSSESSO DEI REQUISITI RICHIESTI DALLA QUALIFICA DA RICOPRIRE.

09. LO STATO GIURIDICO ED IL TRATTAMENTO ECONOMICO DEI DIPENDENTI DEL COMUNE E' DISCIPLINATO CON ACCORDI COLLETTIVI NAZIONALI DI DURATA TRIENNALE RESI ESECUTIVI CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA, SECONDO LE PROCEDURE PREVISTE NELL' ARTT. 06 DELLA LEGGE 29 MARZO 1983 , N. 93 . IN OGNI CASO E' RISERVATA ALLA LEGGE LA DISCIPLINA DELL'ACCESSO AL RAPPORTO D'IMPIEGO COL COMUNE, DELLE CAUSE DI CESSAZIONE DEL RAPPORTO E DELLE GARANZIE DEI DIPENDENTI IN ORDINE ALL'ESERCIZIO DEI DIRITTI FONDAMENTALI. CON REGOLAMENTO SULLA BASE DELLE LEGGI VIGENTI, RIMANE ASSEGNATA AL COMUNE LA DISCIPLINA RELATIVA ALLE MODALITA' DI CONFERIMENTO DELLA TITOLARITA' DEGLI UFFICI NONCHE' LA DETERMINAZIONE E LA CONSISTENZA DEI RUOLI ORGANICI COMPLESSIVI.

10. IL REGOLAMENTO DI CUI AL COMMA 01 DEL PRESENTE ARTICOLO DISCIPLINA "LA RESPONSABILITA', LE SANZIONI DISCIPLINARI, IL RELATIVO PROCEDIMENTO, LA DESTITUZIONE D'UFFICIO E LA RIAMMISSIONE IN SERVIZIO", SECONDO LE NORME PREVISTE PER GLI IMPIEGATI CIVILI DELLO STATO.

11. E' ISTITUITA LA COMMISSIONE DI DISCIPLINA COMPOSTA DAL SINDACO O DA UN SUO DELEGATO, CHE LA PRESIEDE, DAL SEGRETARIO DELL'ENTE E DA UN DIPENDENTE DESIGNATO DAL PERSONALE DELL'ENTE.

12. LE NORME DEL PRESENTE ARTICOLO SI APPLICANO ANCHE AGLI UFFICI ED AL PERSONALE DEGLI ENTI DIPENDENTI, SALVO QUANTO DIVERSAMENTE DISPOSTO DALLE LEGGI VIGENTI.

13. NELL'APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DEI COMMUNI PRECEDENTI IL COMUNE PROVVEDE OSSERVANDO I CRITERI DI LEGITTIMITA', IMPARZIALITA' E BUON ANDAMENTO STABILITI DALL' ARTT. 97 DELLA COSTITUZIONE ITALIANA.

ART. 49

(LE STRUTTURE ORGANIZZATIVE DEL COMUNE)

01. LE STRUTTURE ORGANIZZATIVE DEL COMUNE AMMINISTRATIVE E TECNICHE SONO ARTICOLATE IN:

- SETTORI;

- SERVIZI;

- UNITA' OPERATIVE;

- CONTABILI. AD ESSE SONO ATTRIBUITE LE COMPETENZE AFFERENTI ALLE MATERIE RELATIVE ALLE AREE DI ATTIVITA' DEL COMUNE PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI ASSEGNATE AI FUNZIONARI ED AI DIPENDENTI CON APPOSITO MANSIONARIO.

02. IL REGOLAMENTO CHE REGOLA I SERVIZI E GLI UFFICI ASSEGNA LE FUNZIONI IN MODO ARTICOLATO AI RISPETTIVI UFFICI E SERVIZI COLLOCATI NELLE STRUTTURE DI CUI AL COMMA PRECEDENTE; CIO' AL FINE DELLA TRASPARENZA AMMINISTRATIVA E DELLA INDIVIDUAZIONE DELLE RELATIVE RESPONSABILITA' NELLA ELABORAZIONE, ISTRUZIONE E DEFINIZIONE DEI PROCEDIMENTI.

03. A QUALUNQUE SOGGETTO PORTATORE DI INTERESSI PUBBLICI, PRIVATI, DIFFUSI, SUSCETTIBILI DI ESSERE COINVOLTI DA UN PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO, DEVE ESSERE GARANTITA, NELLE FORME DA DISCIPLINARE CON APPOSITO REGOLAMENTO, LA PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO. CON REGOLAMENTO ATTUATIVO DELLE DISPOSIZIONI SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO E SUL DIRITTO DI ACCESSO, SONO DETTATE LE NORME NECESSARIE AD ASSICURARE AI CITTADINI LA INFORMAZIONE SULLO STATO DEGLI ATTI E DELLE PROCEDURE CHE COMUNQUE LI RIGUARDANO E LE POSSIBILI MODALITA' DI INTERVENTO NEL PROCEDIMENTO.

ART. 50

(IL SEGRETARIO COMUNALE)

01. IL COMUNE HA UN SEGRETARIO TITOLARE, FUNZIONARIO STATALE, ISCRITTO IN APPOSITO ALBO NAZIONALE TERRITORIALMENTE ARTICOLATO.

02. LA LEGGE DELLO STATO REGOLA L'INTERA MATERIA RELATIVA AL SEGRETARIO COMUNALE.

03. IL SEGRETARIO COMUNALE, NEL RISPETTO DELLE DIRETTIVE IMPARTITEGLI DAL SINDACO DA CUI DIPENDE FUNZIONALMENTE, OLTRE AI COMPITI DI CUI AL PRECEDENTE ARTT. 48 , SOVRINTENDE ALLO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DEI FUNZIONARI E DEI RESPONSABILI DI SETTORE E NE COORDINA L'ATTIVITA', CURA L'ATTUAZIONE DEI PROVVEDIMENTI, E' RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA DELLE DELIBERAZIONI, PROVVEDE AI RELATIVI ATTI ESECUTIVI E PARTECIPA ALLE RIUNIONI DELLA GIUNTA E DEL CONSIGLIO.

ART. 51

(IL VICE-SEGRETARIO COMUNALE)

01. PUO' ESSERE ISTITUITA LA FIGURA PROFESSIONALE DEL VICE-SEGRETARIO COMUNALE PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI VICARIE DEL SEGRETARIO, PER COADIUVARLO O SOSTITUIRLO NEI CASI DI VACANZA, ASSENZA O IMPEDIMENTO.

02. SPETTANO AL VICE-SEGRETARIO COMUNALE OLTRE I COMPITI DI CUI AL COMMA 01 DEL PRESENTE ARTICOLO QUELLI DI DIREZIONE E TITOLARITA' DI UNA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DI MASSIMA DIMENSIONE, DEFINITA CON L'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI, ED ATTINENTI ALLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE-ISTITUZIONALI DEGLI ORGANI COLLEGIALI E DEGLI AFFARI GENERALI.

ART. 52

(LE RESPONSABILITA' DEL SEGRETARIO COMUNALE E DEI FUNZIONARI)

01. SU OGNI PROPOSTA DI DELIBERAZIONE SOTTOPOSTA ALLA GIUNTA ED AL CONSIGLIO DEVE ESSERE RICHIESTO PARERE, IN ORDINE ALLA SOLA

REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE, RISPETTIVAMENTE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO E DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA, NONCHE' DEL SEGRETARIO COMUNALE SOTTO IL PROFILO DELLA LEGITTIMITA'. TALI PARERI SONO INSERITI NELLA DELIBERAZIONE.

02. NEL CASO IL COMUNE TEMPORALMENTE NON ABBAIA IL FUNZIONARIO O I FUNZIONARI RESPONSABILI DEI SERVIZI, IL PARERE E' ESPRESSO DAL SEGRETARIO DELL'ENTE IN RELAZIONE ALLE SUE COMPETENZE.

03. I SOGGETTI DI CUI AL COMMA 01 RISPONDONO IN VIA AMMINISTRATIVA E CONTABILE DEI PARERI ESPRESSI.

04. IL SEGRETARIO COMUNALE E' RESPONSABILE DEGLI ATTI E DELLE PROCEDURE ATTUATIVE DELLE DELIBERAZIONI DI CUI AL COMMA 01 , UNITAMENTE AL RESPONSABILE PREPOSTO.

SEZIONE 02

ART. 53

(LA PARTECIPAZIONE ALLA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIALI)

01. IL COMUNE - AI FINI DELLA GESTIONE DI SERVIZI SOCIALI SENZA RILEVANZA IMPRENDITORIALE - PUO' COSTITUIRE UN' ISTITUZIONE QUALE ORGANISMO STRUMENTALE DOTATO DI AUTONOMIA GESTIONALE.

02. LA GESTIONE DI TALE ISTITUZIONE PUO' ESSERE AFFIDATA ANCHE AD ASSOCIAZIONI AVENTI STATUTARIAMENTE FINI ANALOGHI A QUELLI DELLA ISTITUZIONE COMUNALE.

03. LA GESTIONE PUO' ALTRESI' AVVENIRE CON LA PARTECIPAZIONE A MAGGIORANZA DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DESIGNATI DAL COMUNE E CON LA MAGGIORANZA DEI RESTANTI MEMBRI, DESIGNATI DALLE ASSOCIAZIONI, AVENTI I REQUISITI RICONTRATI DAL COMUNE STESSO SULLA BASE DEL REGOLAMENTO.

04. IN CASO DI COSTITUZIONE DI APPOSITA "ISTITUZIONE" LA STESSA VERRA' DISCIPLINATA A NORMA DEL SUCCESSIVO ARTT. 54 .

ART. 54

(L' ISTITUZIONE DEI SERVIZI SOCIALI)

01. PER L'ESERCIZIO DI SERVIZI SOCIALI SENZA RILEVANZA IMPRENDITORIALE DEL COMUNE PUO' PREVEDERE LA COSTITUZIONE DI UNA APPOSITA ISTITUZIONE.

02. L'ISTITUZIONE E' ORGANISMO STRUMENTALE DEL COMUNE DOTATO DI AUTONOMIA GESTIONALE.

03. ORGANI DELL'ISTITUZIONE SONO IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, IL PRESIDENTE E IL DIRETTORE, AL QUALE COMPETE LA RESPONSABILITA' GESTIONALE.

04. IL DIRETTORE E' NOMINATO E PUO' ESSERE REVOCATO CON DELIBERA DI GIUNTA.

05. IL DIRETTORE DELL'ISTITUZIONE DEVE ESSERE UN DIPENDENTE COMUNALE. LA NOMINA DEL DIRETTORE, CUI SPETTA LA RESPONSABILITA' GESTIONALE, AVVIENE NELLE FORME PREVISTE DALLA LEGGE E DAL REGOLAMENTO.

06. LO STATO GIURIDICO, IL TRATTAMENTO ECONOMICO, LA DISCIPLINA, LA FORMAZIONE DEL RAPPORTO E LA CESSAZIONE DELL'IMPIEGO DEI DIPENDENTI DELL'ISTITUZIONE E' DEL TUTTO ANALOGO A QUELLO DEI

DIPENDENTI DEL COMUNE.

07. LA COMMISSIONE DI DISCIPLINA E' LA STESSA PREVISTA ALL' ARTT. 48 ,
COMMA 11 , DEL PRESENTE STATUTO.

08. IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE, COMPOSTO DA 07 MEMBRI, SU PROPOSTA
DEL SINDACO, E' ELETTO DAL CONSIGLIO COMUNALE A MAGGIORANZA
DI VOTI, GARANTENDO LA PRESENZA DI N. 02 COMPONENTI DELLA MINORANZA, E
DURA IN CARICA 03 ANNI. DAL SENO DEL CONSIGLIO
D'AMMINISTRAZIONE SI ELEGGE IL PRESIDENTE ENTRO 45 GIORNI DALLA
AVVENUTA ELEZIONE DA PARTE DEL CONSIGLIO.

09. IL PRESIDENTE, DOPO ELETTO, GIURA NELLE MANI DEL SINDACO CON LA
FORMULA DI CUI ALL' ARTT. 11 DEL D.P.R. 10 GENNAIO 1957 , N. 03

10. I MEMBRI DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE POSSONO ESSERE
TOTALMENTE O PARZIALMENTE RAPPRESENTATIVI DI FORMAZIONI SOCIALI O
ORGANIZZAZIONI SINDACALI.

11. LA CARICA DI PRESIDENTE E DI CONSIGLIERE E' INCOMPATIBILE CON QUELLA
DI CONSIGLIERE COMUNALE.

12. IL PRESIDENTE ED I SINGOLI COMPONENTI POSSONO ESSERE REVOCATI, SU
PROPOSTA MOTIVATA DEL SINDACO, O DI 1/5 DEI CONSIGLIERI
ASSEGNATI, DAL CONSIGLIO COMUNALE CHE PROVVEDE CONTESTUALMENTE
ALLA LORO SOSTITUZIONE. SI PRECISA CHE LA LEGGE 142/90 PREVEDE
SOLO LE MODALITA' DI COSTITUZIONE MENTRE I CASI E I MOTIVI DI REVOCA
VERRANNO INCLUSI NELL'EVENTUALE DELIBERA MOTIVATA DI REVOCA.

13. IN CASO DI DIMISSIONI, VACANZA, INCOMPATIBILITA' SOPRAVVENUTE O PER
QUALSIASI ALTRA CAUSA, IL CONSIGLIO COMUNALE PROVVEDE ALLA
REINTEGRAZIONE DELL'ORGANO COLLEGIALE CON LE STESSA PROCEDURE E
CRITERI PER L'ELEZIONE.

14. DOPO LA SCADENZA DEL TRIENNIO E FINO ALLA ELEZIONE DEL NUOVO
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE IL VECCHIO CONSIGLIO RESTA IN CARICA
PER IL PRINCIPIO DELLA "PROROGATIO" E, PER L'ORDINARIA AMMINISTRAZIONE.

15. I COMPENSI DEI CONSIGLIERI D'AMMINISTRAZIONE E QUELLI DEL PRESIDENTE
SONO STABILITI DAL CONSIGLIO COMUNALE.

ART. 55

(IL FUNZIONAMENTO DELLA ISTITUZIONE PER I SERVIZI SOCIALI)

01. IL COMUNE CON DELIBERA DI COSTITUZIONE DELLA ISTITUZIONE PER I
SERVIZI SOCIALI ADOTTA GLI ADEMPIMENTI SEGUENTI:

A) CONFERISCE IL CAPITALE DI DOTAZIONE, COSTITUITO DAI BENI MOBILI ED
IMMOBILI ED IL CAPITALE FINANZIARIO;

B) DOTA L'ISTITUZIONE DEL PERSONALE OCCORRENTE AL BUON
FUNZIONAMENTO E PER IL PERSEGUIMENTO DEGLI SCOPI;

C) DETERMINA LE FINALITA' E GLI INDIRIZZI DELLA ISTITUZIONE PER I SERVIZI
SOCIALI, AI QUALI IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA
ISTITUZIONE STESSA DOVRA' CONFORMARSI;

D) APPROVA UNO SCHEMA DI REGOLAMENTO DI CONTABILITA';

E) APPROVA UN APPOSITO REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI
ORGANI DELLE STRUTTURE E DEGLI UFFICI DELL'ISTITUZIONE.

02. IL CONSIGLIO COMUNALE HA, ALTRESI', L'OBBLIGO DEGLI ADEMPIMENTI
SEGUENTI:

A) APPROVARE GLI ATTI FONDAMENTALI DELL'ISTITUZIONE DI CUI

ALL'ELENCAZIONE DELL' ARTT. 32 DELLA LEGGE 08.06.1990 , N. 142 , SALVO QUANDO NON RIFERIBILE ALL'ISTITUZIONE STESSA;

B) ESERCITARE LA VIGILANZA MEDIANTE L'APPOSITO ASSESSORATO DELEGATO AI SERVIZI SOCIALI E CON L'INTERVENTO, ALTRESI', DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DEL COMUNE, CHE REALIZZERANNO ANNUALMENTE AL CONSIGLIO COMUNALE E QUANDO SI RENDESSE ALTRESI' NECESSARIO;

C) VERIFICARE IN GIUNTA PRIMA ED IN CONSIGLIO COMUNALE POI I RISULTATI DELLA GESTIONE SULLA BASE DI APPOSITA RELAZIONE DI CUI ALLA LETTERA B) PRECEDENTE;

D) PROVVEDE ALLA COPERTURA DEGLI EVENTUALI COSTI SOCIALI CON IL BILANCIO COMUNALE.

03. L'ISTITUZIONE, E PER ESSA GLI ORGANI PREPOSTI, DEVE INFORMARE LA PROPRIA ATTIVITA' AI CRITERI DI EFFICACIA, EFFICIENZA ED ECONOMICITA'. ESSA HA L'OBBLIGO DEL PAREGGIO DI BILANCIO DA PERSEGUIRE ATTRAVERSO L'EQUILIBRIO DEI COSTI E DEI RICAVI, COMPRESI I TRASFERIMENTI.

04. IL REVISORE DEI CONTI DEL COMUNE ESERCITA ANCHE LE SUE FUNZIONI NEI CONFRONTI DELL'ISTITUZIONE PER I SERVIZI SOCIALI.

ART. 56

(LE AZIENDE SPECIALI)

01. PER LA GESTIONE DI PIU' SERVIZI DI RILEVANZA ECONOMICA ED IMPRENDITORIALE IL COMUNE PUO' COSTITUIRE UNA O PIU' AZIENDE SPECIALI.

02. L'AZIENDA SPECIALE E' ENTE STRUMENTALE DEL COMUNE DOTATA DI PERSONALITA' GIURIDICA, DI AUTONOMIA IMPRENDITORIALE E DI PROPRIO STATUTO APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE.

03. OGNI ORGANO DELL'AZIENDA SPECIALE SONO: IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE, IL PRESIDENTE E IL DIRETTORE, AL QUALE COMPETE LA RESPONSABILITA' GESTIONALE.

04. LA NOMINA E LA REVOCA DEGLI AMMINISTRATORI SPETTANO AL CONSIGLIO COMUNALE. IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE RISPETTERA' NELLA ELEZIONE LA COMPOSIZIONE ED I DIRITTI DELLE MAGGIORANZE E MINORANZE. IL DIRETTORE E' SCELTO "INTUITU PERSONAE" SU UNA ROSA DI TRE MEMBRI, SU PROPOSTA DEL SINDACO, SENTITI I GRUPPI CONSILIARI. IL PRESIDENTE E' ELETTO NEL SENO DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE.

05. IL REGOLAMENTO AZIENDALE E' ADOTTATO DAL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE.

06. IL COMUNE, CON DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE, CONFERISCE IL CAPITALE DI DOTAZIONE; DETERMINA LE FINALITA' E GLI INDIRIZZI; APPROVA GLI ATTI FONDAMENTALI; ESERCITA LA VIGILANZA; VERIFICA I RISULTATI DI GESTIONE; PROVVEDE ALLA COPERTURA DEGLI EVENTUALI COSTI SOCIALI.

07. LO STATUTO DELL'AZIENDA SPECIALE PREVEDE UN APPOSITO ORGANO DI REVISIONE, NONCHE' FORME AUTONOME DI VERIFICA GESTIONALE.

08. ULTERIORI SPECIFICAZIONI E DISCIPLINE PER LE AZIENDE SPECIALI SONO STABILITE DALLA LEGGE VIGENTE.

ART. 57

(LE ALTRE FORME DI GESTIONE DEI SERVIZI SOCIALI)

01. QUALORA IL COMUNE NE RAVVISI LE OPPORTUNITA', LA CONVENIENZA, LA ECONOMICITA' E L'EFFICACIA, PUO' ADOTTARE SOLUZIONI DIVERSE ED ARTICOLATE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI.

02. LE FORME DI GESTIONE POSSONO ESSERE ANCHE LE SEGUENTI:

A) LE CONVENZIONI APPOSITE TRA IL COMUNE E LA PROVINCIA, OPPURE TRA IL COMUNE ED ALTRI COMUNI;

B) I CONSORZI APPOSITI TRA IL COMUNE E LA PROVINCIA E/O TRA ENTI LOCALI DIVERSI;

C) CONVENZIONI E/O CONSORZI TRA PIU' COMUNI.

03. LE DECISIONI DI CUI AL PRESENTE ARTICOLO SU PROPOSTA DEL SINDACO SPETTANO SEMPRE AL CONSIGLIO COMUNALE.

CAPO 09

FORME DELLA COLLABORAZIONE TRA COMUNE E PROVINCIA

ART. 58

(I PRINCIPI DI COLLABORAZIONE TRA COMUNE E PROVINCIA)

01. IL COMUNE ATTUA LE DISPOSIZIONI DELLA LEGGE REGIONALE CHE DISCIPLINA LA COOPERAZIONE DEI COMUNI E DELLE PROVINCIE, E TRA LORO E CON LA REGIONE, AL FINE DI REALIZZARE UN EFFICIENTE SISTEMA DELLE AUTONOMIE LOCALI AL SERVIZIO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, SOCIALE E CIVILE.

02. IL COMUNE E LA PROVINCIA CONGIUNTAMENTE CONCORRONO ALLA DETERMINAZIONE DEGLI OBIETTIVI CONTENUTI NEI PIANI E NEI PROGRAMMI DELLO STATO E DELLE REGIONI E PROVVEDONO, PER QUANTO DI PROPRIA COMPETENZA, ALLA LORO SPECIFICAZIONE ED ATTUAZIONE.

03. IL COMUNE CON LA COLLABORAZIONE DELLA PROVINCIA PUO', OVE LO RITENGA UTILE E NECESSARIO, SULLA BASE DI PROGRAMMI DELLA PROVINCIA STESSA, ATTUARE ATTIVITA' E REALIZZARE OPERE DI RILEVANTE INTERESSE ANCHE ULTRA-COMUNALE NEL SETTORE ECONOMICO, PRODUTTIVO, COMMERCIALE E TURISTICO, SIA IN QUELLO SOCIALE, CULTURALE E SPORTIVO.

04. PER LA GESTIONE DI TALE ATTIVITA' ED OPERE IL COMUNE D'INTESA CON LA PROVINCIA PUO' ADOTTARE LE FORME GESTIONALI DEI SERVIZI PUBBLICI PREVISTE DAL PRESENTE STATUTO AGLI ARTT. 06 E 55 .

ART. 59

(LA COLLABORAZIONE ALLA PROGRAMMAZIONE)

01. IL COMUNE AVANZA ANNUALMENTE IN PREVISIONE DEL BILANCIO PROPOSTE ALLA PROVINCIA AI FINI DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, TERRITORIALE ED AMBIENTALE DELLA REGIONE IN OTTEMPERANZA DELLA LEGGE REGIONALE.

02. LE PROPOSTE DEL COMUNE SONO AVANZATE NELL' AMBITO DEI PROGRAMMI PLURIENNALI SIA DI CARATTERE GENERALE CHE SETTORIALE PROMOSSI DALLA PROVINCIA AI FINI DI COORDINAMENTO.

ART. 60

(LA COLLABORAZIONE TRA IL COMUNE E LA PROVINCIA PER LE ATTIVITA' DEI CIRCONDARI PROVINCIALI)

01. QUALORA IL COMUNE E' INDIVIDUATO DALLO STATUTO DELLA PROVINCIA QUALE SEDE DI CIRCONDARIO PROVINCIALE FAVORISCE L'ALLOCAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI PROVINCIALI ANCHE PRESSO PROPRIE STRUTTURE, CON ONERI FINANZIARI A CARICO DELLA PROVINCIA.

02. IL COMUNE COLLABORA NELLE FORME PREVISTE DALLO STATUTO DELLA PROVINCIA A FAVORIRE LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALLE ATTIVITA' E AI SERVIZI DELLA PROVINCIA STESSA.

CAPO 10

FORME DI DECENTRAMENTO

ART. 61

(IL DECENTRAMENTO COMUNALE)

01. IL COMUNE PUO' ISTITUIRE, QUALI ORGANI DI PARTECIPAZIONE E DI CONSULTAZIONE, LE CONSULTE DI FRAZIONE.

02. L'ORGANIZZAZIONE E LE FUNZIONI DELLE CONSULTE DI FRAZIONE SONO DISCIPLINATE DA APPOSITO REGOLAMENTO COMUNALE.

CAPO 11

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 62

(LE NORME DELLE FINANZE E DELLA CONTABILITA')

01. LE MATERIE RELATIVE ALLE FINANZE E ALLA CONTABILITA' SONO RISERVATE ALLA LEGGE DELLO STATO.

ART. 63

(IL CONTROLLO)

01. IL CONTROLLO SUGLI ATTI E SUGLI ORGANI DEL COMUNE E' REGOLATO DALLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 AI CAPI 11 E 12 , NONCHE' DALLE DISPOSIZIONI DELL'APPOSITA LEGGE REGIONALE.

ART. 64

(LE DELIBERAZIONI DELLO STATUTO)

01. LO STATUTO E' DELIBERATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON VOTO FAVOREVOLE DI 2/3 DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE. QUALORA TALE MAGGIORANZA NON E' RAGGIUNTA, LA VOTAZIONE E' RIPETUTA IN SUCCESSIVE SEDUTE DA TENERSI ENTRO 30 GIORNI E LO STATUTO E' APPROVATO SE OTTIENE PER DUE VOLTE IL VOTO FAVOREVOLE DELLA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE.

02. LE DISPOSIZIONI DI CUI AL PRECEDENTE COMMA 01 SI APPLICANO ANCHE PER LE MODIFICHE DELLO STATUTO.

03. LO STATUTO DOPO APPROVATO E' INVIATO NEI TERMINI DI LEGGE AL CO.RE.CO. PER IL CONTROLLO DI LEGITTIMITA'. LO STATUTO RESTITUITO DOPO L'APPROVAZIONE DEL CO.RE.CO. E' INVIATO A CURA DEL COMUNE ALLA REGIONE PER LA PUBBLICAZIONE NEL BOLLETTINO UFFICIALE.

04. ESSO E', ALTRESI', AFFISSO ALL'ALBO PRETORIO DELL'ENTE PER 30 GIORNI

CONSECUTIVI ED E' INVIATO AL MINISTERO DELL'INTERNO PER ESSERE INSERITO NELLA RACCOLTA UFFICIALE DEGLI STATUTI E PER ULTERIORI FORME DI PUBBLICITA'.

ART. 65

(LE NORME TRANSITORIE)

01. SINO ALL'ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO LIMITATAMENTE ALLE MATERIE E DISCIPLINE AD ESSO ESPRESSAMENTE DEMANDATE, CONTINUANO AD APPLICARSI LE NORME VIGENTI ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 , IN QUANTO CON ESSE COMPATIBILI.

ART. 66

(L'ENTRATA IN VIGORE)

01. LO STATUTO ENTRA IN VIGORE IL TRENTESIMO GIORNO SUCCESSIVO ALLA SUA PUBBLICAZIONE NEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE.

ART. 67

(VERIFICA STATUTO)

01. IL CONSIGLIO COMUNALE SI IMPEGNA ENTRO UN ANNO DALLA ADOZIONE DEL PRESENTE STATUTO AD EFFETTUARE UNA VERIFICA SULL'APPLICAZIONE E FUNZIONALITA' DELLO STESSO.